



A.A. 2025/2026



DISPENSA

DIRITTO PROCESSUALE PENALE -PRIMO PARZIALE- CLASSE 20

A CURA DI

FRANCESCO MUCIACCIA



TEACHING DIVISION

“


Questa dispensa è scritta da studenti senza alcuna intenzione di sostituire i materiali universitari.

Essa costituisce uno strumento utile allo studio della materia, ma non garantisce una preparazione altrettanto esaustiva e completa al fine del superamento dell'esame quanto il materiale consigliato dall'università.

Il contenuto potrebbe contenere errori e non è stato in alcun modo rivisto né approvato dai docenti. Si consiglia di utilizzarlo come supporto integrativo, da affiancare in ogni modo alle fonti e materiali ufficiali indicate nei programmi d'esame.



PROCEDURA PENALE



A cura di Francesco Muciaccia

INTRODUZIONE

Il processo penale differisce particolarmente dal processo civile; se per comprendere la giustizia penale bastasse conoscere gli articoli del Codice di procedura penale, essere stupidi non sarebbe necessario, ma aiuterebbe molto. Comprendere la ratio degli istituti, quindi, è fondamentale.

Il processo penale è in perenne evoluzione, e ogni nuovo Governo ne promuove una riforma. Oggi, il processo penale è stato innovato dalla Riforma Cartabia, che pur nel breve termine subirà modifiche; su una cosa non si possono avere dubbi: i fondamenti non possono essere modificati o esclusi. Orbene, le norme del Codice di procedura penale potranno sì essere modificate, ma sempre alla luce dei principi dell'ordinamento.

Ad ogni modo, il processo penale deve mirare essenzialmente alla *verità*. Verità che, però, non è sicuramente verità sostanziale: l'imputato può essere condannato in primo grado, e il verdetto può essere ribaltato in Appello, per poi essere ancora modificato dalla Corte di cassazione. Ebbene, quale verità? Cerchiamo una **verità giudiziale**, che certo ha dei limiti, ma dovremmo essere in grado di affermare che se un giudice pone il punto su un determinato accertamento (di solito, la Corte di cassazione), ecco che quella verità accertata (*sentenza passata in giudicato*) è per il giurista la **Verità**, conseguita mediante le regole del Procedimento penale (considerate il modo migliore per giungere a quel tipo di verità). A tale verità si giunge attraverso strumenti particolari; nel processo penale, però, gli strumenti non sono molti, e i principali sono senz'altro le **prove**, formatesi all'interno del processo in una determinata maniera. Arriveremo anche a dire che il giudice potrebbe aver ascoltato una *testimonianza*, di un testimone oculare, che ha visto l'imputato commettere il reato; oppure il giudice potrebbe aver ascoltato un'intercettazione telefonica che inchioda l'imputato alla sua responsabilità. D'altro canto, il giudice potrebbe essere costretto a ignorare una prova, quando questa viene acquisita in maniera difforme alle regole del procedimento penale. Un paese civile, quindi, non è disposto a perseguire la verità ad ogni costo: a tale obiettivo si può rinunciare, se ciò è necessario per la tutela dei diritti dell'individuo. Invero, vi sono diritti che devono essere tutelati, ponendo dei limiti.

Nel processo penale, il giudice si trova dinnanzi a condotte umane individuali e irripetibili, inidonee a poter riemergere dal passato attraverso l'esperimento scientifico. Allora, è possibile che si verifichino degli errori giudiziali, che portano ad un disallineamento tra verità e verità processuale. A differenza di altri ricercatori, il giudice ha strumenti limitati, e il giurista deve, nel perseguimento della verità, tenere conto di altri interessi, come i diritti individuali, superiori al diritto ad ottenere la verità. Così, non è il fatto ad essere direttamente accertato del processo giudiziario, ma l'**ipotesi di accusa**. Ci si chiederà: "*vi sono prove sufficienti per ritenere fondata quell'ipotesi?*" e se v'è anche un solo **dubbio** (*ragionevole*; art. 533 c.p.p.), l'imputato dev'essere assolto.

L'ipotesi accusatoria, poi, si fonda sulla base di *indizi*, *indagini*, informazioni acquisite nel *segreto*. Quando si avvia un'indagine e vengono raccolti elementi nel segreto, unilateralmente, si parla di *indizi* e non prove, dal momento che queste ultime vengono raccolte dinnanzi al giudice, nel corso del processo alla presenza delle parti.

Gli strumenti che sono a disposizione del giudice e delle parti devono tenere conto di principi che sono superiori a quello di trovare la verità, e tali sono: *principi* di **eguaglianza di tutti dinnanzi alla legge**, di **legalità processuale**, del **contraddittorio**, del **diritto di difesa** (e la sua estrinsecazione nel **diritto al silenzio**, cioè, la possibilità di rimanere silenti senza che ciò comporti come diritto fondamentale, e nel **diritto alla menzogna**), della **presunzione di non colpevolezza** (o *di innocenza*; art. 27, comma 2, Cost.). L'imputato sarà condannato solo a mezzo di prove *sufficienti* a superare tale presunzione, perché non vi sia nemmeno un ragionevole dubbio circa la sua colpevolezza. A ben vedere, l'innocenza sussiste anche a seguito di una macroscopica condanna: fino a che non vi sia passaggio in giudicato, l'imputato sarà presunto innocente, e non eseguirà la pena – al limite potrebbe essere considerato pericoloso, ma non ancora colpevole).

Quando il giudice decide, deve avere in mente di non essere libero di farlo come desidera, perché poi dovrà *motivare* la propria decisione e, se quella decisione dovesse essere riformata dalla Corte d'Appello o dalla Cassazione, quel giudice avrà agito in maniera inadeguata. Per questi motivi, il giudice non è libero nel decidere. Peraltro, l'obbligo di motivazione non investe solo la sentenza, ma qualunque provvedimento dal giudice emanato (*es.* rigetto di un'istanza da parte della difesa).

Il diritto processuale penale

Il **diritto processuale penale** rappresenta un complesso di regole giuridiche che disciplinano modalità e forme mediante le quali appositi organi *fissati e prestabiliti* dalla legge provvedono all'attuazione della norma penale e sostanziale nei singoli casi concreti. Le regole processuali sono un **guardrail metodologico** entro cui devono svolgersi attività di ricerca, di acquisizione e di valutazione delle prove, sulla base delle quali il giudice è chiamato a ricostruire un determinato accadimento del passato; si tratta, quindi, di un insieme di atti che il giudice, il PM, la polizia giudiziaria, e altri soggetti dell'Autorità Giudiziaria compiono, e che pongono il giudice in una condizione di applicare una norma penale sostanziale nel caso concreto. La norma penale sostanziale ci riferisce che per integrare quella fattispecie sono necessari più elementi, e le norme di diritto processuale penale riescono a ricollegare quegli elementi a quella fattispecie. Ecco allora che capiamo la stretta connessione fra il diritto penale sostanziale e il *diritto processuale penale*: il diritto processuale penale **serve** al diritto penale sostanziale (*rapporto di strumentalità*), affinché dall'astratto si passi al concreto, dalla fattispecie a verificare se quel fatto realmente accaduto nel passato abbia integrato o meno la fattispecie di diritto penale sostanziale.

Nonostante la comune analogia, il **processo** non va confuso con il **procedimento**: il *processo* è qualcosa di più limitato rispetto al procedimento; tutto ciò che studieremo potrà essere chiamato procedimento, ma non processo. In particolare, il **procedimento** è una fase contrassegnata da una sola parte, che è il **Pubblico Ministero**, e il giudice entra in gioco solo se *chiamato*; è questa una fase, specie quando iniziale, segreta (*es. indagini preliminari: indagini svolte dalla polizia giudiziaria su delega del PM*). Invece, il **processo** ha rilievo quando si passa da una fase contrassegnata dalla segretezza e dal protagonismo di un singolo (il PM) a una fase *pubblica*, in cui il giudice è sempre presente (e non solo su richiesta). Proprio nel processo, il giudice si pone al vertice di una piramide, al di sotto del quale, a equa distanza, vi sono le parti: quella *pubblica* (il PM) e quelle *private* (tra cui l'imputato). Nel processo, le garanzie previste dalla legge sono poste a favore dell'imputato, presunto innocente, ma comunque *sofferente*; già, quindi, il processo di per sé è una pena.

Studieremo quello che è il nostro modello di processo penale soltanto dal **1988**, sulla base di un Codice di procedura penale che nel 1988 ha cambiato completamente fisionomia al processo penale. Il Codice del 1988 ha sostituito l'autoritario *Codice Rocco* del 1930; allora, nel 1988 il ministro della giustizia Giuliano Vassalli firma un Codice che comporta il mutamento del processo da un modello *inquisitorio* a un modello **accusatorio**. Nel modello antico, colui che decide era anche chi formulava l'accusa; oggi, invece, colui che giudica è un soggetto differente rispetto a quello che formula l'accusa, e non ci può essere nessuna influenza. Inoltre, il sistema inquisitorio era improntato alla segretezza, e la partecipazione delle parti era limitata alla fase finale; invece, nell'odierno modello **accusatorio**, il processo è improntato al principio della *pubblicità*, partecipabile da chiunque (*il processo penale è a porte aperte*). Oltretutto, nel modello inquisitorio v'era la possibilità di condurre immediatamente l'imputato in carcere durante l'accertamento della colpevolezza; oggi, invece, fino a che la sentenza non passa in giudicato questo non è possibile (e al più si applicano *misure cautelari* per i soggetti ritenuti pericolosi). Così, la legge delega **81/1987** esorta l'esecutivo a realizzare un Codice che tenda al modello accusatorio, nel rispetto dei principi costituzionali ed internazionali. In particolare, la legge delega dell'87 richiede (i) una netta *separazione* tra il ruolo di PM e giudice, (ii) l'eliminazione della *segretezza* in ogni atto del giudice e nella formazione della prova (con *motivazione*, cosicché il difensore possa sempre impugnare un provvedimento inadeguato), (iii) l'accentuazione dei poteri delle parti (il difensore ha il deontologico dovere di fare gli interessi del suo assistito, avendo anche meno poteri di quelli disponibili al PM, il che non significa allora agire *contra ius*, ma seguire le norme del Codice.) e la loro *parità*, e (iv) la valorizzazione del *dibattimento* e dell'*oralità*.

Il procedimento penale

Tutto nasce da una **notizia di reato** (*es. denuncia della persona offesa in cui si dichiara che un soggetto è stato aggredito; chiaramente, non esistono solo reati puniti a querela della persona offesa, e l'indagine può cominciare tutte le volte in cui semplicemente la notizia della commissione di un fatto giunge al Pubblico Ministero*).

Dalla notizia di reato, si passa all'attività di **indagine**: il PM (o la polizia giudiziaria su sua delega) si reca sul posto e inizia le indagini, attraverso strumenti anche invasivi, ma efficaci, come le perquisizioni, le ispezioni

corporali, le intercettazioni telefoniche, virus della categoria *Trojan Horse*, l'audizione di persone che hanno assistito al fatto (*sommario informazioni di persone informate sui fatti*), gli interrogatori, la consulenza tecnica, e non solo. Quando il PM ha sufficienti elementi (e vedremo quanti) per ritenere le indagini concluse, e che un soggetto possa e debba giungere dinanzi al giudice per un processo, il PM esercita l'**azione penale**, e il soggetto diviene *imputato*. Da qui, si passa alle **Udienze Preliminari**, per selezionare ciò che deve andare a processo e ciò che non deve; a questo punto, avrà luogo il processo vero e proprio, all'esito del quale l'imputato sarà dichiarato colpevole o innocente.

Questo modello, tipico del sistema accusatorio, dal 1988 in poi ha avuto una **involuzione**. La Corte cost. ha cominciato a emanare *sentenze interpretative* coniando il **principio di conservazione della prova**, che risponde all'idea per la quale, nonostante alcune prove siano raccolte nel segreto, comunque dovrebbero essere utilizzate, seppur non desunte nel contraddittorio. Allora, la prova, in alcune situazioni, si forma anche nel segreto, e nel Codice si cominciano a introdurre elementi tipici del vecchio sistema. Il sistema puro del Codice Vassalli viene via via inquinato da elementi *inquisitori*: più informazioni si hanno, più il giudice può prendere una decisione corretta, e l'importante è avere tanti elementi per decidere sul fatto. Nel 2001, allora, il legislatore (con la riforma dell'art. 111 Cost.) ha voluto riportare il sistema processuale penale ad un più autentico modello accusatorio. La Corte cost. non è più intervenuta, e al suo posto l'interpretazione autentica è stata via via varata dalla Corte di cassazione.

Il tema del procedimento penale si lega anche a quello della *ragionevole durata del processo*, specie considerando le conseguenze sulla vita dei soggetti imputati. Il tema ha raggiunto anche la Corte EDU, che ha sancito che l'Italia aveva un problema strutturale al suo interno, dovuto ad una **irragionevole** durata del processo. Una riforma pareva da molto necessaria, e l'ultima è appunto la **Riforma Cartabia**. A seguito della pandemia da Covid-19, sulla base del PNRR, l'UE promette dei fondi a condizione che la durata dei giudizi penali (entro il 2026) si riduca del 25%. Viene allora a tal fine istituita una commissione, presieduta da Giorgio Lattanzi, fino a raggiungere il d.lgs. 150/2022 (Legge delega 134/2021), i cui sviluppi sono ancora in esame.

Le fonti

Oltre al Codice di procedura penale, occorre riferirsi al *corpus iuris* del diritto processuale penale, cioè, le **fonti conoscitive** d'esso; oltre alle fonti legislative sovraordinate, faremo riferimento a fonti primarie e secondarie, fonti dottrinali, nonché fonti giurisprudenziali (in particolare, *sentenze della Corte di cassazione* e della *Corte EDU*).

Quando parliamo di **Costituzione**, ci riferiamo non solo al testo costituzionale (presente all'inizio di ogni Codice), ma anche alle numerose modifiche intervenute nel tempo (*leggi costituzionali di modifica*), specie in riferimento alla riforma dell'art. 111 Cost., relativo al **giusto processo**, nonché ai diritti inviolabili (che vengono, in qualche modo, violati dall'Autorità Giudiziaria) individuati agli artt. 13, 14, 15 e 24 c. 2 della Costituzione.

Quanto alle **norme sovranazionali**, oltre alla CEDU, occorrerà riferirsi alla *Carta dei diritti fondamentali dell'UE* (Carta di Nizza), in cui incontriamo le garanzie che devono essere osservate con riguardo al processo, e soprattutto al processo penale. La Carta di Nizza viene *giuridicizzata* nel 2007 dal Trattato di Lisbona, che invita l'UE a entrare a far parte della *Convenzione EDU*; tale ingresso ancora non è avvenuto, ma in futuro l'ultima parola sarà delegata alla Corte di Strasburgo.

Il riferimento alle norme sovranazionali è fondamentale per coloro che operano all'interno del processo penale: PM, giudice, difensore; tutti i giorni, in ogni aula di giustizia, gli attori di questo processo devono verificare a priori se una norma applicata nel caso concreto è o meno compatibile con le norme sovranazionali (art. 117 Cost.: è necessario conformare la legislazione italiana anche alle norme pattizie riconosciute, a cui l'Italia aderisce). In particolare, le sentenze *gemelle* 348 e 349 del 2007 della Corte cost. hanno tracciato il percorso da seguire in caso di **contrasto** tra norma domestica e norma sovranazionale: in caso di incompatibilità, non è possibile disapplicare la norma domestica, e occorre trovare un'interpretazione conforme che renda la norma (ad esempio) del Codice compatibile con la norma sovranazionale. Se questo non è possibile, è necessario sollevare *questione di legittimità costituzionale*; a questo punto, o la Corte cost. trova da sé l'interpretazione conforme (esortando il giudice ricorrente ad applicarla), oppure significa che quella norma dev'essere espulsa dall'ordinamento, perché contraria all'art. 117 Cost.

Per quanto riguarda il *Codice*, oltre all'odierno Codice Vassalli, ci si riferirà anche alle Riforme intercorse negli anni, passando poi alla *Giurisprudenza* e ad alcune ipotesi proprie della *dottrina*.

I SOGGETTI PROCESSUALI: IL GIUDICE

Il **Primo Libro** del Codice si dedica ai *soggetti*, cioè gli attori del processo. Di loro, occorre studiare le caratteristiche, per comprenderne i poteri, i limiti e le prerogative. I **soggetti processuali** sono i *titolari* di situazioni soggettive nate con il processo e che ne costituiscono i termini di riferimento. I soggetti processuali sono molti: *giudice*, *PM*, *imputato*, *parte civile*, *responsabile civile*, *civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, *persona offesa*, *difensore*, *polizia giudiziaria*, *periti*, *consulenti tecnici*, *testimoni*.

Se questi sono i soggetti, dobbiamo introdurre una ulteriore specificazione, cioè, quella relativa alle **parti processuali**; non tutti questi soggetti sono *parti*, poiché *parte processuale* è quel soggetto che vanta un diritto ad avere una risposta ad una domanda. Si è parte, quindi, nel momento in cui si ha un diritto di poter avanzare una domanda e di ottenere una *decisione*, cioè la **risposta giurisdizionale** alla propria richiesta. Quando un soggetto processuale non ha diritto di domandare al giudice alcunché, non si tratta di una parte.

Le parti si distinguono in **parti necessarie** (PM e imputato), senza le quali il processo non esiste, e **parti eventuali** (parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria).

Queste stesse parti, e questi stessi soggetti, mutano il loro nome a seconda della fase nella quale ci troviamo all'interno del *procedimento*. Ad esempio, l'*indagato*, con l'esercizio dell'azione penale, diviene *imputato*. Lo stesso per la persona offesa (che non è di per sé parte in senso giuridico, non potendo vantare diritti fino a che non si costituisce parte civile), che diviene *parte* nel processo per avanzare una richiesta risarcitoria, divenendo *parte civile*.

Il giudice

Iniziamo dal primo soggetto che *non è parte*, ma è il soggetto che ha caratteristiche uniche e peculiari: il **giudice** (che non è parte proprio perché è verso di lui che si promuovono istanze).

Secondo quanto deriva dalla Costituzione, il giudice è soggetto *terzo*, con il compito più importante di tutti, e forse più complesso: *giudicare*, anche trovandosi a dover limitare i diritti e le vite degli imputati. Ecco allora che lo *ius dicere* è attività anche solo moralmente difficile, potendo influire in maniera più che determinante sulla vita di un altro. Per questi motivi, il giudice possiede caratteristiche del tutto imprescindibili, che non solo il giudice deve possedere, ma che devono essere chiaramente desunte anche da chi è al suo cospetto. Il giudice, quindi, non solo deve essere *imparziale* ed *indipendente*, ma deve anche **apparire come tale**.

Come già affermato, le caratteristiche del giudice si esauriscono in:

- **Imparzialità**: come disinteresse verso la soluzione del caso in un modo o nell'altro. Non dovrebbe importare al giudice che l'imputato sia giudicato colpevole o innocente. L'imparzialità si divide in **imparzialità funzionale** (tendenziale passività dell'organo giurisdizionale al processo) e **imparzialità personale** (incompatibilità del giudice persona fisica, che si sia pronunciato su una *rei giudicanda*, a pronunciarsi nuovamente sulla stessa *rei giudicanda*).
- **Indipendenza**: il giudice non dev'essere influenzato da nessun potere dell'ordinamento. Il giudice è una delle poche professioni in cui il professionista non deve dare conto a nessuno, se non alla sua *coscienza*. Quando il giudice è giudice all'interno del suo processo non può essere influenzato da nessuno, né all'interno dell'ordinamento, né all'esterno. Egli prenderà la sua decisione, la motiverà, e sulla correttezza d'essa interverranno eventualmente gli altri gradi di giudizio, ma il giudice non deve essere limitato, né avere conseguenze a seguito di una eventuale riformulazione della decisione. L'indipendenza si distingue in **indipendenza interna** (che mira ad assicurare ad ogni organo giurisdizionale *libertà* nell'interpretazione della legge, nell'accertamento dei fatti, e quindi nell'applicazione delle leggi nel caso concreto. Ancora, è chiaro che il giudice può essere coadiuvato da un'interpretazione della Corte di cassazione, ma non è mai obbligato a seguire la stessa – a meno che la abbia richiesta) e **indipendenza esterna** (il giudice non è vincolato dalle deduzioni delle parti nell'individuazione della legge da applicare nel caso concreto; *iura novit curia*, è il giudice che è del

tutto capace di stabilire quale norma si applica a quel caso. Chiaro è, poi, che il PM e il difensore suggeriscano al giudice quale norma individuare, ma non possono mai imporglielo).

- **Precostituzione/naturalità:** l'art. 25 Cost., c.1, afferma che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. La *naturalità* si lega al fatto che il giudice migliore a decidere su un determinato caso è tendenzialmente il giudice del luogo dove quel fatto si è consumato, perché è il giudice che meglio conosce quell'ambiente (*locus commissi delicti*). La *precostituzione* si lega, invece, al fatto che nessuno può scegliere da sé il giudice che preferisce, ma, al contempo, si vuole stabilire, anche prima che un fatto sia commesso, che se il fatto viene commesso sarà quel giudice *precostituito per legge* a decidere. Si tenga a mente che il termine giudice fa riferimento all'*organo* (es. giudice monocratico di Milano), e non alla persona fisica. Quanto affermato porta alla *riserva di legge statale assoluta* nei confronti del potere esecutivo, e *relativa* nei confronti del CSM, all'*irretroattività* di tali norme, e alla determinatezza delle stesse, sposandosi col fatto che nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima che il fatto sia commesso: è questo il **principio di legalità**.

Oltre all'art. 25, c. 1, Cost., l'art. **101 Cost.** prevede che i giudici siano *soggetti soltanto alla legge*. Inoltre, da citare è l'art. **107 Cost.**, che prevede che *i magistrati siano inamovibili*, potendo essere dispensati dal servizio solo a seguito di una decisione del CSM (*Consiglio superiore di magistratura*, cioè, l'organo supremo di auto-governo della magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica. I componenti del CSM possono essere togati o laici e questi e solo questi possono decidere di applicare delle sanzioni disciplinari, fino alla sospensione o alla diversa destinazione, ai giudici). I magistrati si distinguono tra loro solo per *diversità di funzioni*: alcuni svolgono funzioni di **attività requirente**, e altri che svolgono funzioni **decisorie**. Ultimo comma dell'art. 107 Cost. afferma che il PM gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario: capiamo subito, quindi, che chi sostiene l'accusa (i.e., il *pubblico ministero*) è un **magistrato** (ma non un giudice). Anche l'art. **108 Cost.** ha notevole rilievo: le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite dalla legge.

Da tali riferimenti costituzionali, passiamo all'**art. 1** del Codice di procedura penale, depositato di questi principi costituzionali: la giurisdizione penale è esercitata dai **giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario**. Poniamo il caso che un fatto di rilevanza penale integrante una fattispecie di diritto penale sostanziale, per strane ragioni, finisca dinnanzi al giudice civile; poniamo, invece, che una causa di separazione dei coniugi vada davanti al giudice penale. Abbiamo un **difetto di giurisdizione**, e l'art. 20 c.p.p. prevede una sanzione per la violazione dell'art. 1 c.p.p.: le cause penali devono essere decise dai giudici penali, e se ciò non è rispettato, l'art. 20 c.p.p. stabilisce che il *difetto di giurisdizione* è rilevato, **anche d'ufficio**, in *ogni stato e grado* del procedimento.

I giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario che esercitano la giurisdizione penale si distinguono fra **giudici togati** (così nominati perché vincitori del concorso di accesso alla magistratura. I giudici togati si distinguono in giudici monocratici e giudici collegiali. La maggior parte delle fattispecie è giudicata dal giudice monocratico, e solo per i fatti più gravi si fa riferimento alla Corte d'Assise) e *giudici onorari*.

Condizioni di capacità del giudice

Affinché il giudice penale possa presentarsi come *valido soggetto* del processo, è indispensabile che egli possieda taluni *requisiti (condizioni di capacità)*, in assenza dei quali il giudice può comunque esercitare la professione, ma non è un giudice considerabile soggetto all'interno di *quel* processo. Le condizioni di capacità del giudice sono previste dagli artt. 33 ss. c.p.p. Le condizioni di capacità (e il numero di giudici per formare i collegi) sono sempre stabilite dalle leggi sull'ordinamento giudiziario, e quando il giudice non ha dette capacità è prevista pena di *nullità* (art. 178, c. 1, lett. a), c.p.p.).

I requisiti di **capacità** del giudice, necessari per esercitare legittimamente la funzione giurisdizionale, possono desumersi (art. 33, c. 1, c.p.p.):

- In astratto:** il soggetto dev'essere un giudice, e avere quindi superato il relativo concorso; in seguito, deve essere componente di un organo monocratico o collegiale all'interno della giurisdizione. Ma chiarita la capacità in astratto occorre valutare la capacità...
- ...In concreto:** occorre valutare se il giudice possa legittimamente esercitare la giurisdizione, sulla base delle caratteristiche previste dai principi costituzionali, cioè, *indipendenza e imparzialità* nel caso concreto. Se così non è, il giudice sarà *iudex suspectus*.

In generale, *non si considerano* attinenti alla capacità del giudice le disposizioni contenute all'art. 33, cc. 2 e 3, c.p.p., cioè quelle relative alla *destinazione* del magistrato ad uno specifico ufficio giudiziario, o ad alcuna delle sezioni di cui questo sia composto, quelle relative alla *formazione* dei collegi e di *assegnazione* dei processi a sezioni, collegi o singoli giudici, nonché quelle relative alla *ripartizione delle attribuzioni* tra il tribunale in composizione collegiale e in composizione monocratica.

La condizione di *iudex suspectus* comporta **situazioni tassative di incompatibilità** (art. 34 c.p.p.), che possono derivare da:

1. **Incompatibilità da atti compiuti nel procedimento: atti compiuti** dal giudice nello **stesso processo**; ad esempio, un giudice che ha esercitato le funzioni del giudice di primo grado, non può (è *incompatibile*) esercitare le funzioni dei giudici dei successivi gradi; quanto alle funzioni svolte, il giudice per le indagini preliminari è incompatibile ad emettere il decreto penale, tenere l'udienza preliminare, e a partecipare al giudizio.
2. **Incompatibilità per qualità o per parentela**: talune **qualità** concernenti le *persone* chiamate a rivestire la *funzione di giudice* (art. 35 c.p.p. e artt. 18-19 ord. giur.). Ad esempio, in caso di coniugio, parentela, o affinità fino al secondo grado tra giudici, non si possono esercitare le funzioni di giudice nello stesso procedimento.
3. **Incompatibilità per posizione**: **posizione** del giudice rispetto all'**oggetto** del processo o alle **parti** che agiscono nel processo. Il giudice chiamato a giudicare la responsabilità di un amministratore di una società non può essere *azionista* o creditore di quella società, poiché sarebbe imparziale (artt. 36 e 37 c.p.p.).
4. **Condizioni ambientali** createsi in occasione di un determinato processo.

Il regime delle *incompatibilità* ricorre in tutti i casi (anche se non previsti, ma che si considerano previsti nel caso specifico) nei quali si profila l'esigenza di evitare che la valutazione di merito del giudice possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata dallo svolgimento di determinate attività nelle precedenti fasi del procedimento o della previa conoscenza dei relativi (Corte cost. sent. 496/1990).

Tutela dell'imparzialità del giudice: astensione, ricusazione, rimessione

Sul piano dell'incompatibilità, occorre stabilire se essa riguardi la *persona fisica* del giudice, o l'*organo*.

Se la situazione di *iudex suspectus* riguarda il giudice come persona fisica, allora, la disciplina sarà quella dell'incompatibilità, mediante gli istituti dell'**astensione**, e della **ricusazione**, i quali comportano la *sostituzione del giudice*. Se, invece, detta situazione riguarda il giudice organo, la disciplina sarà quella della **rimessione** del processo, istituto che comporta il *trasferimento del processo*. Parlando di *iudex suspectus* come organo, rilevano esigenze di tutele della sicurezza pubblica o dei partecipanti del processo; situazioni ambientali tali che rendono per definizione tutto l'organo come *iudex suspectus*, e quindi incompatibile.

Per evitare che un giudice sia *parziale*, il primo istituto che analizziamo è l'**astensione** (art. 36 c.p.p.). Immaginiamo d'essere dinnanzi al giudice di Milano che deve contestare un reato di omicidio commesso da Tizio. Siamo in una situazione in cui il giudice persona fisica è *incompatibile*, e quindi il giudice si deve astenere, per essere sostituito, e il Codice ne disciplina il procedimento, la cui finalità è quella di fare sì che Tizio sia giudicato da un altro giudice. Al verificarsi di una *causa di incompatibilità* che comporta un **motivo di astensione**, l'art. 36 c.p.p. afferma che il giudice ha l'*obbligo* di astenersi. Rilevata una simile situazione, il giudice manifesta il motivo di astensione al Presidente della Corte/Tribunale, che emetterà una *decisione*. Se quest'ultimo decide di *non accogliere* la dichiarazione di astensione (ritenendo i motivi non rientrati nelle fattispecie previste), la rigetta, e il giudice prosegue nel giudizio. Se, invece, si decide per l'*accoglimento*, il giudice dev'essere sostituito. Il Codice, però, disciplina anche una eventualità: cosa accade se il giudice si accorge di essere in una simile situazione di incompatibilità quando già ha commesso degli atti? Atti compiuti come *iudex suspectus*? Il Codice, allora, stabilisce che, quando il Presidente accoglie la decisione di astensione, e quindi sostituisce il giudice, dichiara anche **quali** atti conservano efficacia.

L'art. 37 c.p.p., invece, disciplina la procedura di **ricusazione**. L'unica differenza è che, se dinnanzi ad una situazione di incompatibilità, il giudice non si astiene, sono le *parti* ad invitare il giudice a farlo. Chi è competente a decidere sulla ricusazione è la Corte d'Appello (di una sezione diversa da quella del giudice ricusato) o la Cassazione. Il provvedimento non è più quello dell'accoglimento o del rigetto, ma si dà luogo ad un *vaglio* di ammissibilità o inammissibilità, valutando se sono stati rispettati i termini previsti dall'art. 38

c.p.p. (prima del compimento dell'atto da parte del giudice, e fino a che non siano stati compiuti gli accertamenti sulla costituzione delle parti). Posto allora che vi sia ammissibilità, si provvederà a decidere nel *merito*, dando luogo ad *accoglimento* (se si rientra nei casi tassativi previsti dall'art. 37 con, ancora, la specificazione di quali atti conservano efficacia), oppure una *reiezione* (cosicché il processo originario prosegue).

Quando invece siamo consci di una situazione di incompatibilità attinente non al giudice persona fisica, ma come giudice **organo**, l'istituto è quello della **remissione** del processo (artt. 45 - 49 c.p.p.), e la soluzione è quella del trasferimento del processo ad *altra sede*. Quando vi sono gravi situazioni locali che (i) pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, (ii) pregiudicano la sicurezza e la pubblicità incolumità, o (iii) determinano motivi di legittimo sospetto, il **PM** e l'**imputato** possono presentare richiesta di *remissione*. Esempio di grave situazione locale è una strage: siamo sicuri che i giudici di quel luogo, toccati da tale strage, siano i migliori per poter giudicare i possibili colpevoli di questa strage? Verosimilmente no, essendo minata la loro oggettività. Quanto ai "*motivi di legittimo sospetto*", essa è definibile come **clausola di riserva**, includendo anche motivi non intimamente legati alla libera determinazione, la sicurezza e la pubblicità (*es.* Berlusconi ha presentato istanza di rimessione perché più volte giudicato dai giudici di Milano).

La richiesta è notificata alle parti *entro sette giorni* a pena di inammissibilità. La richiesta, inoltre, è depositata nella *cancelleria* del giudice che procede, e trasmessa alla *Cassazione*. Allora:

- i. Il giudice *può* sospendere il procedimento se la richiesta è fondata su *elementi nuovi* rispetto a quelli di altra richiesta già rigettata e dichiarata inammissibile: il giudice può compiere atti urgenti, ma sono sospesi la prescrizione del reato e (se la rimessione è richiesta dall'imputato) i termini di custodia cautelare.
- ii. Il presidente della **Cassazione** non rileva alcuna causa di inammissibilità: il presidente **assegna** il caso a una *sezione* e ne dà immediata comunicazione al giudice che procede (*).
- iii. Il presidente della **Cassazione** rileva una causa di inammissibilità (*es.* è già stata presentata altra richiesta basata sugli stessi elementi) e la rinvia ad una *Sezione filtro*:
 - a. La sezione **non dichiara** la inammissibilità della richiesta, e allora il presidente assegna il caso a una sezione, e ne dà immediata comunicazione al giudice che procede (*)
 - b. La sezione **dichiara** la richiesta non ammissibile, e allora la parte può essere condannata a pagare una somma tra i 1000 e i 5000 €. A questo punto, il procedimento eventualmente sospeso *riprende*.

In tutti i casi in cui il presidente assegna il caso ad una sezione, e ne dà immediata comunicazione al giudice che procede (*), il giudice che precede, avuta la notizia, **deve sospendere** il procedimento *prima* dello svolgimento delle conclusioni, e non può pronunciare il decreto che dispone il giudizio, né la sentenza (salvi gli atti urgenti, e la sospensione di prescrizione e termini di cui sopra). D'altra parte, la Cassazione decide in camera di consiglio, e **può disporre** la sospensione del procedimento.

IL GIUDICE: COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Il problema che ci poniamo quando parliamo di **competenza** è, evidentemente: *qual è il giudice davanti al quale l'imputato si deve presentare?* E qual è il giudice rispetto al quale il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale? Il concetto di competenza, dunque, segna il limite della *giurisdizione* entro la quale abbiamo giudici che possono legittimamente esercitare lo *ius dicere* nel caso specifico, e dobbiamo individuare il giudice **competente** nel caso concreto. Il Codice prevede diversi tipi di competenza, rappresentando criteri utili ad individuare il giudice competente nel caso specifico. Nella maggior parte non è del tutto semplice delineare la competenza, poiché le imputazioni sono spesso molto articolate: pensiamo, ad esempio, un'imputazione di associazione a delinquere, che include più soggetti, i cui reati fine sono diversi, e commessi in diverse parti del territorio.

Il primo criterio che analizziamo è quello della **competenza funzionale**: il giudice che ha svolto la sua funzione in un determinato grado, o in un determinato stato, non può essere il giudice che interviene nei gradi, o negli stati, successivi. La competenza funzionale, quindi, ci dice che il giudice che abbia svolto le funzioni di GIP, non potrà esercitare le funzioni di GUP, né essere il giudice del giudizio. Lo stesso vale anche per i gradi di

giudizio. La *ratio* di tale istituto è che il giudice si è già espresso, e perderebbe la sua terzietà e imparzialità nei successivi stati/gradì.

Per quanto riguarda gli *altri* criteri, la cui *ratio* è quella di distribuire le cause davanti ai vari giudici dell'ordinamento penale. Essi sono:

- **Competenza per materia:** il criterio riguarda la *fattispecie* di reato per la quale si procede, e all'interno della fattispecie troviamo la cornice edittale (*criterio quantitativo*). Poi, la competenza per materia si lega anche ad un *criterio qualitativo*: a prescindere dall'entità della pena, alcuni reati sono di competenza di un determinato giudice.

Il Codice, invero, prevede che dinnanzi alla **Corte d'Assise** (art. 5 c.p.p.) vadano tutti i delitti puniti con l'ergastolo, o con la reclusione non inferiore ad anni 24. Quindi, tutti i reati più gravi sono di competenza della Corte d'Assise. Inoltre, dinnanzi alla Corte d'Assise vanno anche quelle fattispecie che, a prescindere dal fatto che siano punibili con l'ergastolo o con la reclusione superiore ad anni 24, sono considerate particolarmente *gravi* dal punto di vista della sensibilità collettiva (tratta di persone, riduzione in schiavitù, delitti dolosi dai quali deriva la morte, ...).

Questo criterio della competenza per materia si riproduce anche con riferimento agli altri giudici; ad esempio, sono di competenza del **giudice di pace** soltanto i reati previsti dall'art. 4 d.lgs. 274/2000 (*es. percosse*).

Peraltro, quando parliamo di **tribunale** (art. 6 c.p.p.), dovremmo fare una distinzione tra:

- a. *Tribunale in composizione collegiale* (composto da tre giudici togati), dinnanzi al quale vanno determinati reati.
- b. *Tribunale in composizione monocratica* (composto da un giudice togato), dinnanzi al quale vanno altri reati.

Da nominare è anche il *tribunale per i minorenni*, la cui competenza sussiste quando il fautore del reato è minore degli anni 18. D'altra parte, la *Corte cost.* è competente per i reati di alto tradimento, e alcuni reati commessi dal PdR. Infine, da citare è il *tribunale militare*.

- **Competenza per territorio:** è chiaro che nel momento in cui, attraverso la competenza per materia, abbiamo individuato, ad esempio, che saremo davanti alla Corte d'Assise, magari per la contestazione di omicidio volontario (art. 575 c.p.), dovremmo chiarire *quale* Corte d'Assise sarà competente. Per rispondere a questa domanda, ci serviamo della **competenza per territorio** (art. 8 c.p.p.):

- a. *Locus commissi delicti*: il giudice competente è il giudice del luogo in cui il reato è stato consumato (**principio generale**).

E se il principio generale non ci aiuta (*es. l'imputato ha provocato l'unica condotta la morte di più persone in luoghi diversi*)? Abbiamo altre tre *regole generali*:

- b. Luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione, *se è avvenuta la **morte** di una o più persone*
- c. Nei **reati permanenti**, *luogo in cui ha avuto inizio la consumazione*
- d. Nei **delitti tentati**, *luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto*

Esistono, poi, *regole suppletive* (art. 9 c.p.p.): se la competenza non si può determinare *ex art. 8*, si individua l'**ultimo luogo** in cui è avvenuta l'ultima azione od omissione; se questo luogo **non è noto**, ci si riferisce alla residenza/domicilio/dimora dell'imputata; se, infine, la residenza/dimora/domicilio **non sono noti**, il giudice competente è quello dell'ufficio del PM che per primo ha iscritto il caso.

Nel caso di *reato commesso all'estero*, si fa riferimento al luogo di residenza/dimora/arresto o consegna dell'**imputato**, oppure all'ufficio del PM.

A queste regole, generali e suppletive, esistono delle deroghe: vi sono situazioni nelle quali viene individuato un altro giudice rispetto a quello che sarebbe normalmente individuato; si tratta di situazioni particolari, come i procedimenti in cui sono coinvolti i magistrati, oppure nei casi di reati societari, o ancora nei casi di reati commessi dai ministri, o dal PCM, e altri.

- **Competenza per connessione** (art. 12 c.p.p.): tale competenza ci aiuta nel momento in cui siamo di fronte ad una contestazione per *concorso* (reato commesso fra più persone in concorso fra di loro; art. 110 c.p.) o per *cooperazione colposa* (art. 113 c.p.), oppure v'è *concorso* di cause indipendenti nelle determinazioni dell'evento (art. 12, lett. a, c.p.p.). Poi, tale competenza ha rilievo quando una persona è imputata di *più reati* (concorso formale/reato continuato; art. 12, lett. b, c.p.p.); infine, ipotesi

connessione si verificano anche quando vi sono reati commessi per *eseguire o occultarne* altri (art. 12, lett. c, c.p.p.).

Peraltro, vi sono situazioni in cui siamo di fronte a processi connessi *ex art. 12*, ma separati tra di loro; per ragioni diversi, quindi, abbiamo più procedimenti che riguardano diversi imputati, e le condotte contestate sono, o condotte di concorso, oppure condotte di cooperazione (**collegamento di processi**; art. 371 c.p.p.).

Quando vi sono casi di *connessione/collegamento*, tale connessione ha degli effetti su quel che risulterebbe se applicassimo le regole generali previste per la competenza per materia e previste per la competenza per territorio. Tali effetti, capaci di modificare il giudice che avremmo per materia e per territorio se non stessimo parlando di connessione/collegamento, sono:

a) Per i procedimenti *connessi*:

1. Effetti sulla competenza per materia: il **giudice superiore** è competente anche a conoscere i reati di competenza del **giudice inferiore** (art. 15 c.p.p.).
2. Effetti sulla competenza per territorio: la competenza per i procedimenti connessi appartiene al giudice competente per il **reato più grave** o per il **primo reato** (art. 16 c.p.p.).

Questi criteri ci permettono già di capire come spesso sia particolarmente difficile individuare il giudice competente, perché le imputazioni, sulla base delle quali si operano questi ragionamenti, sono spesso complessi. Ciò comporta che, sovente, le prime questioni che vengono affrontate davanti al giudice, ad opera delle parti, sono proprio le *eccezioni sulla competenza*. Molto spesso, invero, gli avvocati difensori, si trovano immediatamente a promuovere eccezioni di competenza, argomentando in base a detti criteri.

Riunione e separazione dei processi

Molto spesso, davanti ad uno stesso giudice, abbiamo un procedimento con più imputati, e più contestazioni. Ad esempio, in un processo per associazione a delinquere, tale processo potrebbe svolgersi davanti allo stesso giudice. Più reati fine, tutti davanti allo stesso giudice. Poniamo che uno di questi imputati decida, a livello di strategia difensiva, di fare una scelta diversa rispetto a quelle dei suoi colleghi (*es. chiede il patteggiamento, giudizio abbreviato, ecc.*). In questo caso, le sorti di questo imputato vanno **separate** dagli altri imputati. In diverse situazioni, come questa, davanti al giudice è possibile procedere alla **separazione dei processi**. Quindi, è possibile separare, oppure *riunire*, a seconda dell'esigenza, i processi, dinnanzi ad uno stesso giudice, purché vi sia un'ipotesi di **connessione** o di **collegamento**. Quando si parla di trattazione congiunta dei processi, l'esempio storico più importante è quello del *Maxiprocesso*; davanti alla Corte d'Assise, si trovavano alcune decine tra capi mafia, e appartenenti all'associazione mafiosa, tutti davanti allo stesso giudice.

Nello specifico, quando abbiamo più processi connessi o collegati (*es. contestazione di concorso*), **pendenti** nello stesso grado e davanti al medesimo giudice; ecco allora che il giudice può decidere di riunire dinnanzi a sé questi due procedimenti *in un unico procedimento* (**riunione dei procedimenti**). Si tratta di una valutazione che fa il giudice, disciplinata dall'art. 17 c.p.p., che ha come presupposto l'art. 12 o 371 c.p.p.: la riunione è possibile *se non determina ritardo* nella definizione dei processi e, altrimenti, il giudice deve andare avanti con due procedimenti separati. Il giudice, per riunire i procedimenti, si serve di un'*ordinanza*. L'art. 18 c.p.p., invece, presenta lo stesso meccanismo per **separare il procedimento**: davanti allo stesso giudice v'è un unico procedimento, con due imputati *connessi* tra loro, di cui uno fa una scelta diversa, e allora il giudice provvede, con *ordinanza* a separare i procedimenti.

Difetto di giurisdizione

Abbiamo parlato della **giurisdizione** dicendo che una causa penale deve andare davanti al *giudice penale*: è il giudice penale che può *ius dicere* su quella fattispecie di reato, attribuita a quel determinato imputato. All'interno della giurisdizione, abbiamo la competenza: individuato il giudice penale, dovremmo individuare quale giudice penale è competente.

Il Codice affronta due patologie, dette *difetti*: quando v'è un difetto di giurisdizione, oppure un difetto di competenza. Quindi, c'è un problema che riguarda la giurisdizione o la competenza, e tale problema è che,

evidentemente, siamo davanti a un giudice che non ha giurisdizione (*difetto di giurisdizione*), oppure siamo davanti a un giudice che ha giurisdizione, ma è incompetente (*difetto di competenza*).

È chiaro che il difetto di giurisdizione è quello più importante, poiché l'imputato si trova dinanzi ad un soggetto privo di giurisdizione; questo difetto può essere *assoluto* o *relativo*. Il difetto di giurisdizione è *assoluto* quando qualsiasi organo della giurisdizione penale risulta **carente** della potestà di giudicare (quella situazione non doveva e non deve essere giudicata dal giudice penale, sia che sia comune o penale. Es. causa amministrativa, causa civile). Il difetto di giurisdizione, invece, è *relativo* quando il giudice comune procede in ordine ad un reato del quale dovrebbe conoscere un giudice speciale, o viceversa (es. reato di competenza del tribunale dei ministri, che è giudice speciale, e la giurisdizione non appartiene al giudice comune).

Il difetto di giurisdizione assoluto e il difetto di giurisdizione relativo sono talmente gravi (art. 20 c.p.p.) che debbono e possono essere rilevati **anche d'ufficio** in ogni *stato e grado* del procedimento (si diceva, formula che il Codice usa quando siamo dinanzi ad una situazione particolarmente grave).

A seconda nella fase nella quale ci troviamo, i provvedimenti che risolvono detto problema possono essere diversi; questo difetto di giurisdizione può essere eccepito e rilevato in ogni stato e grado del processo, ma le conseguenze sono diverse a seconda del momento in cui si rileva il difetto:

- Se viene rilevato ***nel corso delle indagini preliminari***: il giudice pronuncia relativa *ordinanza* disponendo la **restituzione** degli atti al PM dal quale era stato investito. In sostanza, ogni giudice ha la potestà di giudicare in base al pubblico ministero che lo ha investito; il processo penale, invero, altro non è che una ipotesi che viene sollevata dal PM, titolare dell'*azione penale*, ed è il PM che investe il giudice. Se avesse dovuto investire un giudice speciale, il giudice comune, con ordinanza, restituisce gli atti affermando: "io non ho la giurisdizione".
- Se viene rilevato ***dopo la chiusura delle indagini preliminari***: il giudice, dopo la chiusura delle indagini preliminari, e l'esercizio dell'azione penale (cosicché il protagonista non sia più il PM, ma il giudice), pronuncia *sentenza*, con cui trasmette gli atti all'Autorità giudiziaria (in caso di difetto relativo), oppure non trasmette nulla, perché nessun giudice ha giurisdizione in caso di difetto assoluto.
- Se viene rilevato ***durante il giudizio di cassazione*** (art. 25 c.p.p.): la Corte di cassazione, quando pronuncia difetto di giurisdizione deve anche valutare se, nel frattempo, non sono intervenuti fatti nuovi che comportano, invece, una diversa definizione giuridica, da cui possa derivare la giurisdizione. Trovandoci nell'ultimo grado di giudizio, pronunciare un difetto di giurisdizione significherebbe annullare tutto ciò che è stato fatto fino a quel momento (che spesso dura anni).

Difetto di competenza

Quanto al **difetto di competenza**, il giudice avrà la potestà giurisdizionale, ma, in base alle regole viste (competenza per funzione, territorio, materia, connessione, collegamento), non è il giudice *competente*:

- ***Difetto di competenza per territorio***: rilevabile fino alla chiusura dell'*udienza preliminare* o fino alla fase introduttiva del dibattimento (art. 21 c.p.p.).
- ***Difetto di competenza per materia***, tale può concretarsi *in difetto* (è competente il giudice superiore; rilevabile in ogni stato e grado del processo) o *in eccesso* (è competente il giudice inferiore; rilevabile fino alle questioni preliminari in dibattimento).
- ***Difetto di competenza per connessione***, rilevabile prima della chiusura dell'UP/fase introduttiva del dibattimento.

La **Riforma Cartabia** ha stabilito che la incompetenza per territorio debba essere rilevata, comunque, in udienza preliminare, o negli atti preliminari al dibattimento, ed è possibile investire la Corte di cassazione, nelle situazioni particolarmente complesse di competenza, chiedendovi ausilio nell'individuare il giudice competente per territorio. Il giudice, però, può investire la Cassazione di tale onere solo quando dimostra la particolare arduità dell'individuazione del giudice competente, evidenziando che rispetto a situazioni simili vi sono state decisioni difformi.

Gli **esiti** del difetto di competenza, ancora, sono diversi a seconda della fase in cui ci troviamo: ad esempio, se il difetto di competenza è rilevato durante le indagini preliminari o l'udienza preliminare, si *restituiscono* gli atti al PM (art. 22 c.p.p.); oppure, se il difetto si rileva durante il giudizio di Cassazione, si da luogo ad *annullamento con rinvio*.

Proprio perché abbiamo visto che questo difetto di competenza può essere rilevato in fasi diverse, occorre chiarire quali sono le sorti degli **atti**. Che cosa succede, quindi, dell'attività che si è compiuta dinanzi ad un giudice che solo poi si è dichiarato incompetente? Il legislatore ritiene che, comunque, l'incompetenza non influisca sulla formazione della **prova**, alla formazione della quale hanno partecipato le parti: così, le prove *non perdono efficacia* (art. 26, c.1, c.p.p.). Per quanto riguarda le **dichiarazioni** rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili solo nell'udienza preliminare, e per le contestazioni dibattimentali. Per quanto, invece, riguarda le **misure cautelari**, disposte dal giudice incompetente, *perdono efficacia se* entro 20 giorni dalla trasmissione degli atti, il giudice competente *non le conferma* (art. 27 c.p.p.).

Conflitto

Abbiamo parlato di difetto, come mancanza, ma può anche essere che vi sia un **conflitto**, di giurisdizione o competenza: vi sono due giudici che si ritengono o ugualmente competenti a decidere in ordine al medesimo caso, oppure che si ritengono ugualmente incompetenti, oppure ancora che ritengono di avere entrambi giurisdizione, oppure infine la mancanza di giurisdizione (*conflitto positivo* v. *conflitto negativo*).

Quanto al **conflitto di giurisdizione**, esso si verifica allorché appaia incerto se in ordine ad un determinato fatto attribuito alla stessa persona debba giudicare un organo della giurisdizione comune, oppure un organo della giurisdizione speciale. Invece, il **conflitto di competenza** si verifica quando quell'incertezza investe due organi appartenenti alla giurisdizione comune, e si configura in relazione alla loro competenza per materia, o per territorio. L'art. 28 c.p.p. ci spiega come *risolvere* detti casi di conflitto. Si ha conflitto quando più giudici, *contemporaneamente*, prendono (**conflitto positivo**) o ricusano di prendere (**conflitto negativo**) cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. Perché vi sia un conflitto, l'art. 28 c.p.p. prevede che sia necessaria (i) la **contemporaneità delle dichiarazioni** con cui i due giudici manifestano la loro volontà, positiva o negativa, di *prendere cognizione* del medesimo fatto attribuito alla stessa persona e (ii) le dichiarazioni devono avere ad oggetto il **medesimo fatto**, inteso come il medesimo accadimento storico identificabile attraverso le componenti della condotta, dell'evento, del nesso di causalità, indipendentemente dal suo *nomen iuris*, attribuito alla stessa persona.

La **risoluzione** dei conflitti più semplice è quella in cui uno dei due giudici, una volta che sono venuti a sapere che quel fatto attribuito alla stessa persona è davanti anche ad un altro giudice, si dichiara incompetente o privo di giurisdizione. Se, invece, entrambi i giudici pretendono di avere cognizione su quel fatto, il conflitto è rilevato dal giudice con *ordinanza* o *eccepito* dal pubblico ministero o dalle parti. Di seguito, ciò si comunica all'altro giudice in conflitto, e la comunicazione **non sospende** il procedimento, e la soluzione è affidata alla Corte di cassazione: il giudice, dopo aver comunicato all'altro giudice, di star giudicando un imputato per lo stesso fatto, investe la cassazione, inoltrandole il conflitto, e chiedendole di valutare chi è il giudice che potrà e dovrà proseguire a giudicare quel fatto attribuito a quella persona.

Questioni pregiudiziali

Il giudice penale può risolvere, in alcune situazioni, anche una *questione* che non riguarda la sua giurisdizione, se quella questione è una questione **dirimente** per poter continuare (si parla quindi di *pregiudizialità*). La norma di riferimento è l'art. 479 c.p.p., rappresentando le questioni pregiudiziali affidate al giudice penale, oppure questioni che possono essere affidate ad altri giudici (civile o amministrativo). Il giudice penale deve risolvere tutte le questioni pregiudiziali che riguardano la competenza del giudice penale, e lo può fare anche in via incidentale (parleremo del principio di *autosufficienza totale*: tutto ciò che riguarda una questione attinente alla giurisdizione penale, deve essere risolto dal giudice penale). È anche vero, però, che il giudice penale potrebbe necessitare di una decisione del giudice civile o amministrativo; quando ciò accade, il giudice penale deve *sospendere* il procedimento, in attesa del giudice civile o del giudice amministrativo, senza poter giudicare. Immaginiamo il caso dell'uxoricidio: parleremo di uxoricidio soltanto se la persona uccisa è coniuge dell'omicida; questa questione sullo stato di famiglia dev'essere decisa dal giudice civile. La sentenza del giudice civile su quella questione ha efficacia di *giudicato*, al che il giudice penale non può più invalidare tale questione.

IL PUBBLICO MINISTERO E GLI ALTRI SOGGETTI

Vediamo ora un altro *soggetto processuale*, caratterizzato dal fatto d'essere anche *parte necessaria*: il **pubblico ministero**. L'art. 101 Cost. stabilisce che il PM è un magistrato, così come il giudice, inserito nell'ordinamento giudiziario, e gode dell'*indipendenza esterna* e delle garanzie del *giudice*. Il comma 2 dell'art. 101 Cost. afferma che il PM riflette la sua legittimazione dalla competenza del giudice; il PM e il giudice, quindi, sono legati dal punto di vista della *legittimazione*, e dove c'è il PM, c'è il giudice corrispondente a quel PM inteso come organo. L'art. 104 Cost. prevede l'appartenenza alla magistratura del PM, e l'art. 107 Cost. stabilisce l'*inamovibilità* del PM dai suoi incarichi. L'art. 111 Cost., poi, afferma anche che il PM è **parte del processo**, a differenza del giudice, ed è quindi un soggetto che ha diritto ad ottenere una *risposta* dal giudice. Infine, l'art. 112 Cost. ci spiega la *funzione* del PM, e quindi la sua essenza: il PM è *titolare* dell'**azione penale**, ossia, è colui che la esercita, e formula l'imputazione, investendo il giudice in ordine all'ipotesi accusatoria, in maniera *obbligatoria*.

Funzioni e ruolo

Durante le *indagini*, il PM è il protagonista perché v'è solo lui, e il giudice interviene *solo* su richiesta; il PM, inoltre, svolge le indagini nel **segreto istruttorio**.

Quanto all'*esercizio* dell'azione penale, per farlo, il PM ricorre all'atto della **richiesta di rinvio a giudizio** (o *decreto di citazione a giudizio*). Il PM è tenuto ad esercitare l'azione tutte le volte che le indagini lo hanno portato a raccogliere elementi sufficienti per poter prevedere una sentenza di condanna; nel nostro sistema, l'azione penale è **obbligatoria**, e davanti ad una notizia di reato il PM è tenuto a compiere le indagini, e se queste forniscono elementi sufficienti, l'azione penale viene esercitata.

L'esercizio dell'azione penale avviene attraverso degli atti formali e tassativi; quello più importante è l'esercizio dell'azione penale nel modello tradizionale di processo (*richiesta di rinvio a giudizio*), ma esistono anche altri atti, quali la richiesta di *giudizio immediato*, il *decreto penale di condanna*, l'*applicazione della pena*, e il *giudizio direttissimo*.

Inoltre, il PM è colui che sostiene l'**accusa** in giudizio: ecco il suo essere parte *pubblica*; l'art. 358 c.p.p. viene spesso poco considerato, ma va ricordato che il PM *non è l'avvocato dell'accusa* (come avviene nei sistemi di Common Law). Egli è magistrato, e gode delle garanzie del giudice, quali indipendenza e inamovibilità, ma è parte pubblica, e ciò gli impone di effettuare anche tutti gli accertamenti su fatti e circostanze *a favore* della persona sottoposta alle indagini. Quindi, l'attività d'indagine del PM non dovrebbe essere solo finalizzata nella direzione di trarre ogni elemento possibile *a carico* della persona sottoposta ad indagine.

Sostenere l'accusa in giudizio significa certo esercitare l'azione penale, e sostenere l'imputato responsabile di un fatto, ma l'essere parte pubblica porta il PM a imporgli anche la possibilità di *cambiare idea*. Il PM, ad esempio, potrebbe raccogliere elementi durante le indagini che lo convincono del fatto che l'imputato è responsabile del reato di omicidio; il PM esercita l'azione penale, e si va a dibattimento. Il PM, in giudizio, raccoglie elementi tali da ritenere l'imputato colpevole, ma nella fase istruttoria la difesa riesce a portare un testimone oculare che riesce a convincere tutti che l'imputato non era in quel giorno nel luogo dell'omicidio. A quel punto, il PM è **tenuto** a cambiare idea: lui si sostiene l'accusa in giudizio, ma questa sua funzione non gli deve impedire di poter chiedere anche l'*assoluzione* al giudice.

Ultima funzione che ha il PM è rappresentata dall'essere titolare dell'**azione cautelare**: le misure cautelari possono essere richieste soltanto dal PM, e altrimenti il giudice non può applicare alcuna misura cautelare.

Azione penale

L'**azione penale** è disciplinata dall'art. 50 c.p.p., il quale presenta una serie di temi che ci fanno capire *quando* il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale. Invero, il PM esercita l'*azione penale* quando **non sussistono** i presupposti per la richiesta di *archiviazione* (*comma 1*). Inoltre, quando non è necessaria la *querela*, la *richiesta*, l'*istanza* o l'*autorizzazione a procedere*, l'**azione penale è esercitata d'ufficio** (*comma 2*). L'esercizio dell'azione penale, poi, può essere **sospeso o interrotto** solo nei casi espressamente previsti dalle legge (*comma 3*).

In particolare, l'art. 50 c.p.p.:

- *Comma 1*: il primo comma conferisce al PM la **titolarità** dell'azione penale, ed enuncia il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale *ex art.* 112 Cost, quando non vi sono i presupposti per richiedere l'archiviazione. Gli artt. 60 e 405 c.p.p. permettono di comprendere le *condizioni* per poter richiedere l'archiviazione.
- *Comma 2*: il secondo comma presenta il **principio dell'ufficialità dell'azione penale**, in relazione a quei casi in cui l'azione penale è esercitata in assenza della *condizione di procedibilità*. Il legislatore, invero, ha previsto reati che possono essere sottoposti alla giurisdizione penale solo se v'è la volontà della persona offesa (*es.* furto, punito solo a querela della persona offesa). Per tutta un'altra serie di reati (quelli più gravi), l'azione penale è esercitata d'ufficio, senza che la persona offesa depositi alcuna dichiarazione di volontà.
- *Comma 3*: il terzo comma afferma il **principio dell'irretrattabilità dell'azione penale**: il processo si può concludere solo mediante assoluzione o condanna. Vi sono, poi, alcune cause tassative di sospensione dell'azione penale (artt. 41, 47, 71, 344, e 479 c.p.p.).

Uffici del PM, astensione e sostituzione

Il PM trova la sua legittimazione del giudice. L'**organizzazione degli uffici del PM** è disciplinata dagli artt. 51 c.p.p. e 70 ss. ord. giud. V'è un rapporto specifico tra giudici e PM:

- Rispetto alla Corte d'assise, il tribunale collegiale, monocratico, e il giudice di pace, l'ufficio del PM è rappresentato dalla **Procura della Repubblica** presso il tribunale.
- Rispetto alla Corte d'appello e la Corte d'assise d'appello, l'ufficio del PM è rappresentato dalla **Procura generale** presso la corte d'appello
- Rispetto alla Corte di cassazione, l'ufficio del PM è rappresentato dalla **Procura generale** presso la Corte di cassazione.

Il rilievo dell'ufficio del PM sta nel fatto che il PM è *impersonale*: in udienza, ad esempio, è possibile trovarsi un sostituto procuratore della Repubblica, ed in un'altra udienza un magistrato diverso.

Peraltro, esistono PM specializzati a perseguire reati specifici, cioè associazione mafiosa, sequestro a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, al contrabbando, e al terrorismo. Per questi reati, il PM è rappresentato dal *procuratore distrettuale* presso la **Direzione distrettuale antimafia** (al di sotto del procuratore nazionale antimafia presso la Direzione nazionale antimafia).

Cosa succede se il pubblico ministero è chiamato ad esercitare le sue funzioni nei confronti di un imputato verso il quale vanta determinati rapporti? A differenza del giudice, il PM non può mai essere ricusato, e non esiste ricusazione del PM: invero, il PM non dev'essere imparziale, essendo lui stesso parte. Tuttavia, l'art. 52 c.p.p. ci dice che il PM ha la *facoltà* di **astensione**, poiché potrebbero esserci ragioni di opportunità e convenienza (secondo il Codice *gravi ragioni di convenienza*) che porterebbero il PM a non svolgere le sue funzioni con la tranquillità e la serenità che dovrebbero caratterizzare il suo ruolo. Immaginiamo, ad esempio, il PM che sostiene l'accusa del parente. Circa l'astensione decide il procuratore della Repubblica presso il tribunale (o il procuratore generale presso la corte d'appello; o, ancora, sull'astensione di questi, il procuratore generale presso la corte d'appello o di cassazione), e se accolta, l'astensione comporta la **sostituzione**.

Ebbene, il PM non è mai *ricusabile*, e nell'udienza esercita le sue funzioni in piena autonomia (art. 53, c.1, c.p.p.). Il PM, pur non imparziale, è certamente indipendente, internamente ed esternamente. Egli è **sostituito** dal capo dell'ufficio solo in caso di astensione accolta, *grave inadempimento*, *rilevanti esigenze di servizio*, *situazioni* *ex art.* 36 c.p.p., o *altri casi* (ma solo con il consenso del PM). Negli ultimi tempi si parla molto della riforma circa la *Separazione delle carriere*; la riforma che si sta portando avanti, ad opera del ministro Nordio, è quella di separare la carriera del PM da quella del giudice, in quanto, ad oggi, sia giudici che PM, essendo magistrati, sono all'interno della medesima famiglia, e il CSM (organo di autogoverno della magistratura) è chiamato a decidere sulla carriera o sanzionare sia PM (*magistrato requirente*) che giudici (*magistrato giudicante*). Il fine di detta riforma è proprio quello di separare le due carriere per cercare di stigmatizzare ancora di più la *terzietà* del giudice. Coloro che sono contrari a questa riforma, invece, ritengono che il PM, pur essendo parte pubblica, debba capire al meglio la *giurisdizione*, evitando che diventi una sorta di "super poliziotto", e si fa anche notare che tutte le volte che il PM è stato staccato dall'organo giurisdizione è stato messo sempre al di sotto del potere politico.

La polizia giudiziaria

L'art. 109 Cost. afferma che l'Autorità giudiziaria dispone direttamente della **polizia giudiziaria**. Il PM, infatti, svolge le indagini dando delega alla polizia giudiziaria. La **polizia giudiziaria** è rappresentata da alcuni settori della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, e dei Carabinieri, che non si trovano in caserma o questura, ma nell'ufficio accanto a quello del PM. La polizia giudiziaria, poi, può anche assumere iniziative autonome, fino a che non riceve delega dal PM; quindi, la polizia giudiziaria è organo indipendente fino a concorrenza della delega del PM. L'art. 55 c.p.p., poi, spiega che le *funzioni* della polizia giudiziaria sono **attività informativa, attività investigativa, autorità preventiva e autorità assicurativa**.

Nella prassi, non è semplice per il PM dirigere la polizia giudiziaria, essendo quella che va sul campo, e ascolta le persone, specie se delegate a svolgere la maggior parte delle indagini, ed è il soggetto che più di altri è vicino a quanto è stato commesso, avendo più informazioni; spesso, allora, queste informazioni riescono a far sì che la polizia giudiziaria abbia una notevole influenza sul PM, e questo è un problema.

Quando la polizia giudiziaria fa le sue indagini, alla fine delle indagini trasmette al PM la c.d. **informativa di PG**, che contiene tutto il risultato dell'attività d'indagine. Spesso, in detta informativa, la PG si permette anche ciò che non le sarebbe permesso, cioè *suggerire* al PM chi indagare, chi imputare, chi scrivere a notizia di reato, e per quali reati. È chiaro che non sono questi compiti che competono alla PG, e spesso i PM hanno una carriera molto diversa alla PG.

La persona sottoposta alle indagini

La **persona sottoposta alle indagini** (*indagato*) si trova in questa posizione in forza di un'*ipotesi* del PM, che potrebbe ben concludersi con una sentenza di assoluzione. Gli *indagati* sono coloro rispetto ai quali il PM e la PG stanno svolgendo delle indagini, ascoltandoli, seguendoli, ecc. La *posizione* di indagato si assume con la **formale iscrizione del nome nel registro delle notizie di reato** (art. 355 c.p.p.); il PM, infatti, ha un registro nel quale iscrivere le *notizie di reato*, cioè quei fatti che vengono rappresentati come suscettibili di rilevanza penale (denuncia, querela, conoscenza di una disgrazia, ecc.). Questa veste, se si assume con l'iscrizione nel *Registro*, si conserva durante le indagini fino all'esercizio dell'azione penale o all'archiviazione (i due esiti possibili delle indagini). Se la persona diviene persona sottoposta alle indagini quando viene iscritto il suo nome, si svolgono le indagini, e quando queste sono concluse, o questa qualità si perde (con richiesta e decreto di *archiviazione*), oppure, con la richiesta di *rinvio a giudizio*, la veste cambia in **imputato** (il destinatario dell'imputazione). La posizione di indagato, poi, si considera *comunque* assunta (anche a prescindere dal rispetto dell'obbligo di tempestiva iscrizione della persona) dalla persona nei cui confronti sono svolte indagini o raccolti indizi, che rende dichiarazioni *auto indizianti*, o viene arrestata in *flagranza* (il **fermo** esige gravi indizi; la **misura cautelare** esige gravi indizi e iscrizione). All'indagato sono estese le medesime *garanzie* dell'**imputato**, e ogni altra disposizione relativa all'imputato si estende in ugual modo (art. 61 c.p.p.).

L'IMPUTATO

La qualità di **imputato** si assume con l'attribuzione del reato (*imputazione*) nell'esercizio dell'azione penale (art. 60 c.p.p.): da indagato, il soggetto diviene imputato. L'imputazione dà all'imputato tutti gli elementi per comprendere *di che cosa* lo si sta accusando: l'imputazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio non è un catalogo di reati per cui si procede, ma in essa si ricostruiscono i dettagli della condotta, fornendo all'ormai imputato gli elementi per poter preparare la propria difesa. La qualità di **imputato** si *conserva* in ogni stato e grado del processo, fino alla sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o condanna irrevocabile, o fino al decreto penale esecutivo. Questo ci permette di dire che anche un soggetto condannato in primo grado alla pena dell'ergastolo *continua* ad essere imputato, e a godere delle relative garanzie, perché le stesse garanzie egli le deve valutare anche negli *altri* gradi di giudizio, fino a che la sentenza non passa in giudicato. La qualità di imputato, poi, una volta venuta *meno* con la sentenza divenuta irrevocabile può essere **riassunta**, nei casi di *revoca* della sentenza di non luogo a procedere o quando è disposta la *revisione del processo*, o ancora in caso di rescissione del giudicato, o ancora *ex art. 628bis c.p.p.*

Oltre alla formulazione dell'imputazione, però, la qualità d'**imputato** si assume sulla base di determinati *presupposti*. Innanzitutto, occorre l'**individuazione della persona** alla quale viene attribuito il reato; invero, un procedimento contro ignoti non vede né indagati, né tantomeno imputati, poiché l'imputazione ha sempre l'individuazione del potenziale responsabile di quel fatto. Secondo presupposto è la **legittimazione del soggetto**, cioè dev'essere soggetto *imputabile* (capacità di intendere o volere), e quindi idoneo ad essere parte del processo. Terzo presupposto è la **capacità processuale**, che il più delle volte coincide con la legittimazione, rappresentando l'attitudine a esercitare a processo tutti i poteri riconnessi alla qualità d'imputato (*es. infermità di mente; si perde la capacità, ma evidentemente anche l'imputabilità*).

La notizia di reato e la retrodatazione

Vi sono numerose ipotesi che possono avvenire in merito ad una *notizia di reato*. Una volta che il PM riceve la notizia di reato, egli la **valuta**, e ad esito di questa valutazione potrebbe essere che:

- i. Il fatto **costituisce reato**: il PM ordina la registrazione (art. 335 c.p.p.), o a carico dell'*indagato noto* (modello 21) o a carico dell'*indagato ignoto* (modello 34).
- ii. Il fatto **non costituisce reato**: il PM ordina la registrazione *a modello 45*.
- iii. La notizia è **anonima** (art. 333 c.p.p.)

È possibile che il PM *tardi* nell'iscrivere il nome dell'indagato nel **registro degli indagati**; si pone il problema perché abbiamo detto che all'indagato vengono riconosciute tutte le garanzie riconosciute all'imputato. Che cosa succede, allora, se il PM, pur avendo elementi che lo dovrebbero portare a iscriverne il nome del soggetto indagato *non iscrive quel nome*, e quindi *non garantisce a quel soggetto quelle garanzie a cui avrebbe diritto* se il suo nome fosse iscritto nel Registro? Prima della Riforma Cartabia non v'era uno strumento che costringeva il PM a riconoscere questa situazione, e quindi di *imporre al PM* di retrodatare l'iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagine. Il PM, infatti, potrebbe avere interesse a non iscriverne subito il nome nel registro degli indagati proprio perché facendolo deve garantirgli i diritti dell'imputato; banalmente, il PM se vuole sentire quella persona se la ha iscritta dovrà sentirla come soggetto indagato, e quindi che ha diritto ad avere un difensore, se invece non lo ha fatto, quella persona la potrà sentire *senza* difensore. In alcune situazioni, quindi, il PM, in quanto più libero di fare indagini, tarda nell'iscrizione pur avendo elementi. Orbene, la Riforma Cartabia ha fornito all'indagato la possibilità di chiedere al giudice di **retrodatare** l'iscrizione della notizia di reato e del suo nome *entro 20 giorni* da quello in cui ha avuto la facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo. Ciò è in grado di *invalidare* alcuni atti generati dal PM in assenza delle garanzie previste dall'ordinamento.

I diritti e le garanzie dell'imputato (e dell'indagato)

La prima qualità importante è la **presunzione di non colpevolezza** (o *presunzione di innocenza*); tale qualità permette all'imputato di essere considerato tale fino a che la sentenza di condanna non passa in giudicato, divenendo *definitiva*. L'imputato si **presume** e **va trattato** come *innocente* sino a che la sua colpevolezza non sia stata accertata dal giudice con sentenza definitiva. Questa regola di giudizio, insita nella qualità di imputato, derivante dall'art. 27 Cost., ci porta a ritenere che l'imputato debba essere *prosciolto* se non v'è prova **al di là di ogni ragionevole dubbio** che possa essere responsabile (art. 533 c.p.p.). L'art. 530 c.p.p. distingue tra assoluzione piena e assoluzione in mancanza di prova; molti, in dottrina, hanno sottolineato come sia inopportuna questa distinzione, poiché l'assolto in mancanza di prova non è meno innocente dell'assolto pienamente. Ecco allora che non si comprende come mai vi siano due formule diverse.

Il principio di non colpevolezza è regola di giudizio, ma anche *regola di trattamento*: l'imputato non può essere limitato nella sua libertà personale *in quanto imputato*, e potrà esserlo solo per motivi diversi (sicurezza, e quindi misure cautelari). V'è un istituto, infatti, che prende il nome di **riparazione per ingiusta detenzione** che obbliga lo Stato a risarcire la persona ingiustamente limitata della propria libertà personale durante il processo.

Le dichiarazioni rese dall'imputato o dalla persona sottoposta a indagini

Il tema è quello relativo al *valore probatorio* delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalla persona sottoposta alle indagini, e dai soggetti che, sentiti in un determinato modo, possono assumere la qualità di

indagati/imputati. Dette **dichiarazioni** trovano la loro disciplina negli artt. 62-65 c.p.p. La **finalità** è quella di *assicurare* nei rapporti con l'autorità procedente un livello di *lealtà* e di *civiltà* adeguato ai canoni personalistici del modello accusatorio. Inoltre, la finalità di detta disciplina è quella di *espungere* dalle conoscenze utilizzabili nel processo penale quelle ottenute dall'imputato attraverso qualsivoglia **mezzo di coazione**. Il contributo dichiarativo della persona accusata di un reato deve essere **offerto spontaneamente**; ciò può accadere solo se tale persona *sa* di essere sottoposta a procedimento penale, oppure è stata avvertita della sua *facoltà di non rispondere*, oppure ancora ha avuto conoscenza dell'*addebito* che gli viene mosso. **Nessuna di queste condizioni viene integrata** quando una persona compare davanti all'AG o alla PG per essere sentita come persona informata sui fatti assoggettata agli obblighi testimoniali.

La prima norma che analizziamo è l'art. 62 c.p.p., cioè il **divieto di testimonianza**: le dichiarazioni *comunque rese* nel corso del procedimento dall'imputato, o dalla persona sottoposta alle indagini, **non possono** formare oggetto di testimonianza. Il *divieto di testimonianza* vuol dire che le dichiarazioni rese dall'imputato possono essere fornite solo dall'imputato in maniera consapevole, e in maniera leale e spontanea, e nessuno può *testimoniare* sul fatto di aver ascoltato quelle dichiarazioni. Si pensi ad una persona sottoposta ad indagini, che viene avvicinata da un agente di PG in borghese, che gli fa delle domande per trarre informazioni; questo ufficiale di PG che ha estorto in maniera subdola queste informazioni non potrà essere chiamato a testimoniare. Quindi, le informazioni devono essere rese *dall'imputato*, e non possono essere rese mediante altri strumenti, nemmeno attraverso la testimonianza. Si vuole, quindi, evitare che abbiano ingresso nel procedimento penale dichiarazioni eventuale rese nel corso del procedimento dalla persona sottoposta alle indagini o dall'imputato fuori da un contesto garantito dall'avvertenza che ci si può **avvalere del diritto al silenzio**. Se, nonostante questo divieto, ad esempio, l'ufficiale di PG dovesse essere citato per rendere quella testimonianza, le sue dichiarazioni sarebbero (art. 191 c.p.p.) **inutilizzabili**. È questa la sanzione dell'*inutilizzabilità*; quando parleremo dell'invalidità degli atti vedremo anche l'*inutilizzabilità*, e ora basti sapere che quelle dichiarazioni è come non siano mai state rese. Si tratta della sanzione prevista ogni volta in cui v'è acquisizione di una prova non rispettando un divieto imposto per legge. Questo divieto, poi, si estende anche nei confronti rese da soggetti che, pur non essendo formalmente indagati, all'epoca in cui hanno dichiarato quelle dichiarazioni *dovevano* essere iscritti nel registro degli indicati perché l'AG aveva elementi sufficienti per farlo (art. 63, c. 2, c.p.p.).

Auto-incriminazioni o auto-indizi e interrogatorio

Altra disciplina, sempre rispetto a dette dichiarazioni, è quella contenuta nell'art. 63 c.p.p.: se davanti all'AG o alla PG una persona non imputata oppure una persona non sottoposta ad indagini rende dichiarazioni **auto-indizianti**, l'AG deve *interrompere* l'esame, affermando che da quel momento il soggetto non è più persona informata sui fatti, ma indagato, e deve nominare un *difensore*. L'art. 63 c.p.p. afferma il principio del **nemo tenetur se detegere**: nessuno può essere costretto a fornire elementi auto-incriminanti.

Inoltre, l'art. 63 c.p.p. rappresenta una *tutela anticipata* del diritto al silenzio, vigendo il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni auto-indizianti rese all'AG o alla PG da persona non imputata o indiziata. In particolare, le **dichiarazioni auto-indizianti** rese all'AG o alla PG dalla persona non imputata o indagata impongono l'*interruzione*, e l'avvertimento che potranno essere svolte indagini e l'invito a nominare un difensore. Ad ogni modo, le dichiarazioni **non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese, prima dell'interruzione** (art. 63, c. 1, c.p.p.). Attenzione, perché il Codice prevede una inutilizzabilità contro la persona che rende dette informazioni; se tali dichiarazioni riguardano anche altri, le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate verso questi altri. Diversamente, le dichiarazioni auto-indizianti rese all'AG o alla PG dalla persona che *doveva* essere sentita **sin dall'inizio** in qualità di **imputato** o **indagato** impongono l'interruzione e l'avvertimento, ma queste dichiarazioni *non possono essere utilizzate erga alios* (art. 63, c. 2, c.p.p.).

Quanto all'**interrogatorio**, si tratta dello strumento investigativo che una volta era strumento investigativo per eccellenza (oggi sostituito dalle intercettazioni). L'art. 65 c.p.p., invece, ci riferisce le regole da seguirsi durante l'interrogatorio; esso si definisce come strumento con cui, in maniera leale, l'AG chiede al soggetto se vuole o meno collaborare con la giustizia. È solo l'interrogatorio ad essere, quindi, il canale ufficiale delle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato. Questo interrogatorio dev'essere *anticipato* dalla **contestazione dell'addebito**, con un certo grado di dettaglio; poi, devono essere indicati gli elementi di prova esistenti contro l'interrogato, senza che il PM specifichi tali elementi, pur dovendone annunciare l'esistenza; poi ancora, la

persona dev'essere invitata ad esporre quanto ritiene utile per la sua *difesa* (prima possibilità per l'imputato/indagato di dire la **sua**; l'interrogatorio è, quindi, anche strumento di difesa, esistendo anche un interrogatorio fatto dal giudice, con una finalità ovviamente non investigativa, ma *difensiva* e *garantista*). Vi sono poi alcuni momenti del processo in cui l'**interrogatorio** è *doveroso*, cioè l'interrogatorio dev'essere invitato a rendere in interrogatorio da parte del PM, che gli dà la possibilità di rispondere alle sue domande e di fornire la sua versione. L'interrogatorio, in particolare, è doveroso (i) al termine delle **indagini**, (ii) quando il PM chiede la **misura cautelare** ex art. 289, c. 2, c.p.p., e (iii) quando il giudice **proroga la custodia cautelare** per esigenze probatorie.

L'art. 64 c.p.p. prevede alcuni specifici **avvertimenti** durante l'interrogatorio: che sia il giudice, o il PM, in procinto di condurre l'interrogatorio, egli deve **avvertire** l'imputato che le dichiarazioni rese possono essere utilizzate nei confronti dell'interrogato. In caso di *omissione* dell'avvertimento, le dichiarazioni sono **inutilizzabili**. Inoltre, la lett. b, comma 3, dell'art. 64 c.p.p. impone l'**avvertimento** che l'interrogato ha la *facoltà di non rispondere* (salvo che sulla sua identità personale). In caso di *omissione* anche di questo avvertimento, le dichiarazioni sono **inutilizzabili**. La lett. c, comma 3, dell'art. 64 c.p.p. richiede poi l'**avvertimento** che, se l'interrogato renderà dichiarazioni su *fatti che concernono la responsabilità di altri* assumerà su tali fatti l'ufficio di testimone. In caso di *omissione*, qui le dichiarazioni *erga alios* non sono utilizzabili nei confronti degli altri, e la persona non può testimoniare.

DIFENSORE, PARTE CIVILE ALTRI PARTI PRIVATE

Difensore

Accanto all'imputato, va citata la figura del **difensore**, il quale rappresenta gli interessi non solo di un soggetto, ma anche di una *parte*, titolare del diritto di ottenere un provvedimento del giudice. Il *difensore* però non difende solo l'imputato, esistendo difensori che rappresentano la parte civile, il responsabile civile, o il civilmente obbligato alla pena pecuniaria. Il perimetro entro il quale il difensore si deve muovere è individuato da una semplice frase: *il difensore non difende il reato*: il difensore dell'imputato fa gli interessi del suo assistito, ma non può utilizzare mezzi a disposizione per la difesa dell'imputato al fine di difendere il reato. Ciò significa che il difensore non può introdurre prove al fine di dimostrare che il reato non è stato commesso; si tratta, quindi, di una difesa *soggettiva*, nel cui ambito v'è anche l'esistenza di dimostrare che il fatto non sia stato commesso o che sia stato commesso ma non costituisca reato, ma tutto è collegato rispetto all'*interesse* dell'imputato. Teniamo conto che il difensore deve fare gli interessi del suo assistito, e non ha l'obbligo di accertare la verità; se il difensore sapesse che l'imputato ha commesso l'omicidio, come si comporta? Si potrebbe sostenere che al difensore interesse sapere la verità soltanto se questa è utile alla *difesa del suo assistito*. In quanto difensore, egli dev'essere **indifferente** se l'imputato ha commesso il reato contestato o meno; potrebbe essere utile sapere se effettivamente l'ha commesso per impostare in un certo modo la strategia difensiva, sempre in ottica di interesse dell'assistito, facendo tutto ciò che è processualmente possibile per potere arrivare ad una sentenza il più favorevole possibile all'imputato. Così, il difensore che dovesse conoscere elementi contrari al proprio assistito *non* ha l'obbligo di riversarli all'interno del procedimento (a differenza del PM, che in quanto parte pubblica deve sempre riversare nel processo elementi a favore dell'accusa).

Il difensore, dal punto di vista *investigativo*, non ha gli stessi poteri del PM, o almeno non ne dispone con la stessa intensità. Il difensore, invero, può svolgere può perquisizioni difensive attraverso gli strumenti che il codice mette a sua disposizione. Si ricordi, poi, che la *parità d'armi* è imposta nel momento in cui il procedimento arriva a processo, cioè quando si passa dalla fase istruttoria segreta (dove il PM è il protagonista) alla fase dinnanzi al giudice.

Il difensore ha anche la possibilità, come il PM, di avvalersi di *consulenti tecnici*: periti, CTP, e mezzi di prova che il Codice prevede quando è necessario il sapere scientifico che il difensore non possiede, affidando ad un CTP un determinato quesito la cui risoluzione può aiutare il difensore nella difesa dell'imputato.

Parte civile

Altro soggetto che è anche parte è la **parte civile**, cioè, il soggetto al quale il reato ha causato un *danno* di natura *patrimoniale*, oppure i suoi successori, che possono decidere se proporre la domanda di risarcimento nella sede *propria* (cioè, il giudizio civile), oppure scegliere di portare questa azione nel processo penale, *costituendosi* parte civile. Abbiamo, quindi, un soggetto che è la **persona offesa**, titolare del bene giuridico tutelato dalla norma di diritto sostanziale, oppure un altro soggetto *diverso* dalla persona offesa che può vantare un danno (risarcibile) dalla condotta dell'imputato, che porta avanti una domanda diversa da quella del PM. Se l'imputato ha commesso il fatto contestato, il compito della parte civile è dimostrare che quella condotta ha danneggiato la persona offesa/danneggiato, cagionandole un danno patrimoniale o non patrimoniale, conseguenza diretta della condotta. Attenzione, abbiamo la persona offesa, e anche il *danneggiato*, che potrebbe non essere la persona offesa (*es.* omicidio: la persona offesa è il soggetto deceduto, e i danneggiati sono i congiunti). I soggetti danneggiati possono costituirsi parte civile, così come anche la persona offesa, se presente, può costituirsi perché evidentemente, lei più di altri, ha ricevuto un danno dalla condotta. In alcuni casi *peculiari*, poi, il **PM** può portare avanti l'azione civile del processo penale nell'interesse del danneggiato quando *infermo di mente o minore* (**azione di surroga**). L'azione civile è rivolta verso l'imputato, ma potrebbe anche essere rivolta al **responsabile civile**, colui che risponde assieme all'imputato del *danno* provocato dalla condotta dello stesso. La *pretesa risarcitoria* è per il danno patrimoniale (danno emergente + lucro cessante) e non patrimoniale (quindi, morale, quantificato a livello economico, e che riguarda turbamento psichico, reputazione, pubblico prestigio, ecc.), ed è valutata discrezionalmente dal giudice.

Non tutti i danni possono essere oggetto di risarcimento nel caso di condanna dell'imputato: non tutti i danni potenziali provocati dalla condotta dell'imputato possono essere oggetto di richiesta di risarcimento; abbiamo due presupposti. Come detto, la parte civile (i) deve dimostrare che la condotta dell'imputato ha prodotto un **danno** non generico, ma *diretto e immediato*; questa prova dev'essere introdotta dalla parte civile nel processo. Per ottenere il risarcimento (ii) dovrà essere rimasta lesa una situazione personale classificabile come **diritto soggettivo**, e quindi non come *mero interesse*, anche fosse legittimo. La parte civile si costituisce tale, diviene parte nel processo, e quindi introdurrà prove volte, da un lato, a dimostrare la responsabilità dell'imputato (se l'imputato non viene condannato, chiaramente non sarà condannato al risarcimento; non è interesse proprio della parte civile, ma questa con il PM porta avanti l'accusa, a volte addirittura detta *accusa privata*).

Costituirsi parte civile

Le **scelte** del danneggiato dal reato (persona offesa o danneggiato) possono essere varie; la situazione più coerente per una richiesta di risarcimento del danno è quella di rivolgersi al giudice civile, ma v'è anche la possibilità di introdurre tale azione dinnanzi al giudice penale. D'altra parte, egli può anche scegliere di non esercitare alcuna azione. Tali scelte sono disciplinate dall'art. 75 c.p.p., dove il Codice detta una serie di disposizioni a seconda che l'azione civile sia davanti al giudice civile o davanti al giudice penale.

I commi 2 e 3 disciplinano l'azione civile *davanti al giudice civile*; in questo caso, il danneggiato *non è vincolato* dal giudicato penale di assoluzione. Quindi, anche se nel parallelo processo penale l'imputato venisse assolto, quella sentenza non ha influenza sull'azione davanti al giudice civile. Il processo civile, quindi, percorre un binario assolutamente **autonomo** (pur essendo, l'assoluzione dell'imputato, un elemento significativo, pur lasciando al giudice civile l'onere di ricostruire il fatto, potendo certamente distanziarsi dal risultato del processo penale).

Il comma 1 si dedica, invece, all'azione civile promossa *dinnanzi al giudice penale*. Poniamo che la parte civile ottenga la **condanna** dell'imputato e la conseguente condanna al risarcimento del danno; in questo caso si pone un problema di *quantificazione del danno* perché il giudice penale potrà condannare l'imputato a risarcire la parte civile nei limiti di un danno quantificato in sede penale, cioè quanto la parte civile è riuscita a provare nel processo penale come quantificazione del danno. Molto spesso, allora, il giudice penale condanna al risarcimento del danno trasmettendo poi al giudice civile gli atti, perché questi quantifichi il danno. Nel caso, invece, di **assoluzione** la sentenza avrà effetto vincolante: se l'azione sarà portata davanti al giudice civile, chi si difende porterà la sentenza di assoluzione con sé.

Va ora chiarito cosa succede se chi si costituisce parte civile del procedimento penale, disturba anche il giudice civile: effettua, cioè, anche un'azione verso il giudice civile. La disciplina di questa possibile interferenza è

ancora contenuta nell'art. 75 c.p.p., che parla di **sospensione del giudizio civile**: se ci si costituisce parte civile nel processo penale, se ne deve attendere la fine, e il giudice civile sospende il giudizio in attesa di conoscere l'esito del processo penale. V'è anche l'eventualità che l'azione civile sia *precedente* rispetto alla costituzione nel processo penale. Questa scelta significa che il danneggiato ha scelto di **trasferire** l'azione che aveva iniziato davanti al giudice civile ora davanti al giudice penale, *rinunciando agli atti* davanti al giudice. Questo trasferimento e rinuncia si verifica quando la costituzione di parte civile nel processo civile è avvenuta *prima* che il giudice civile si pronunciasse sul merito; altrimenti, prosegue davanti al giudice civile, e il processo penale non viene toccato.

Il danneggiato si *costituisce* parte civile mediante l'**atto di costituzione di parte civile**, disciplinato all'art. 76 c.p.p., e vera e propria dichiarazione di voler diventare parte del processo penale per poter esercitare l'azione civile davanti al giudice penale. È quindi un atto scritto che dev'essere depositato entro una determinata fase: il danneggiato può costituirsi parte civile *per l'udienza preliminare* (cioè, entro l'UP) o, **quando non prevista, entro il termine di accertamento delle questioni preliminari** nel dibattimento (art. 484 c.p.p.). L'atto di costituzione è *sempre revocabile*, sino alla presentazione delle conclusioni: la parte civile, quindi, potrebbe anche, diventata parte nel processo penale, o revocare la costituzione in maniera implicita, cioè non depositando le conclusioni, oppure revocarla in maniera esplicita (avendo, ad esempio, raggiunto un accordo di natura transattiva con l'imputato). Nel momento in cui il danneggiato dovesse costituirsi all'interno del processo penale, e poi dovesse azionare il giudizio davanti al giudice civile, questo comporta la *revoca* della costituzione, anche se il giudice civile deve attendere l'esito del giudizio penale.

La parte civile che decide di costituirsi potrebbe anche essere **esclusa** dal giudice: ella deve provare di avere un danno che è conseguenza *diretta o immediata* della condotta, e anche nell'atto di costituzione la parte civile deve cercare di argomentare l'ammissibilità del suo essere parte all'interno del processo. Quindi, il giudice deve valutare l'*ammissibilità* di quella richiesta: oltre al termine temporale, nell'atto di costituzione occorre provare almeno in astratto che la condotta dell'imputato possa avere provocato un danno.

La parte civile, una volta costituita, è *immanente*, cioè rimane in tutti i gradi; non occorrerà ricostituirsi parte civile in appello o Cassazione, ma all'esito di tali giudizi la parte civile è sempre tenuta a depositare le conclusioni, revocando altrimenti la richiesta. Peraltro, se l'ordinanza con la quale il giudice esclude la parte civile presenta vizi, quell'ordinanza può essere impugnata, cosicché essa partecipi ai gradi successivi anche se esclusa al primo. Uno dei fattori, inoltre, che di solito determina una durata *irragionevole* del processo è proprio il numero di parti civili nel processo penale, e quindi il numero dei danneggiati che si costituiscono come tali nel processo penale.

Responsabile civile e civilmente obbligato alla pena pecuniaria. Offeso dal reato

Il **responsabile civile** è il soggetto (persona fisica o giuridica) tenuto a norma delle leggi civili a *rispondere* per il fatto dell'imputato (è, sostanzialmente, l'obbligato in solido; genitore, tutore, proprietario autoveicolo, legale rappresentante di un'azienda, ecc.). Ecco allora che il danneggiato può rivolgere la richiesta alla parte civile e, nello stesso tempo, chiedere al giudice la *citazione* del responsabile civile, cioè del soggetto che, assieme all'imputato nel caso di condanna, dovrà contribuire a risarcire il danno. Questo *responsabile civile* ha diverse possibilità:

- i. Può intervenire nel processo penale perché citato *su richiesta della parte civile* o del PM, in caso di surroga. Quindi, il danneggiato costituito chiede al giudice di citare anche il soggetto obbligato in solido, facendolo diventare parte. (art. 83 c.p.p.)
- ii. Può costituirsi, o meno, a seguito di citazione, in ogni stato e grado del processo con *dichiarazione*. (art. 84 c.p.p.).
- iii. Può intervenire *volontariamente* quando vi è costituzione di parte civile. (art. 85 c.p.p.)
- iv. È *escluso*, su richieste dalle parti o dell'imputato. (artt. 86 e 87 c.p.p.)

Perché, però, dovrebbe costituirsi autonomamente? E perché invece dovrebbe non farlo? Quando il giudice emette *decreto di citazione del responsabile civile*, egli può decidere il da farsi, e la difesa del responsabile civile sarà tesa all'ottenimento dell'assoluzione dell'imputato o cercare di dimostrare l'assenza di rapporto che secondo le norme civili obbligano il soggetto in solido con l'imputato. Se il responsabile civile non si costituisce, comunque, il giudice potrà condannare *anche* il responsabile civile, perché citato (ma rimasto

contumace). Il responsabile civile, comunque, esiste solo se c'è una parte civile: se viene meno la costituzione della parte civile *automaticamente* viene meno la costituzione del responsabile civile.

Penultimo soggetto che studiamo è la **persona civilmente obbligato per la pena pecuniaria**; si tratta del soggetto (persona fisica o giuridica) tenuto per legge all'obbligazione civile pecuniaria pari all'importo della multa o dell'ammenda inflitta al condannato, in caso di *insolvibilità* (persona rivestita di autorità, incaricata di direzione o vigilanza, o ente del quale il condannato è rappresentante o amministratore).

Ultimo soggetto è l'**offeso dal reato**; è chiaro che ogni qual volta si sente parlare di parte offesa ciò non è corretto. La persona offesa *non è parte del processo*. La persona offesa può divenire parte, ma solo attraverso la costituzione di parte civile; essa, però, può decidere di rimanere persona offesa, e di non costituirsi parte.

Un soggetto che non è parte, e che non può chiedere al giudice alcunché, che rilievo ha nel procedimento penale? La persona offesa, titolare del bene giuridico protetto dalla norma e violato dalla condotta dell'imputato, può anche decidere di non costituirsi e il Codice, ugualmente, gli dà la possibilità di partecipare al processo come persona offesa, senza esercitare diritti delle parti (presentare prove, sollevare eccezioni, rivolgersi al giudice, ...), ma pur avendo un ruolo di *sollecitazione e controllo* della parte pubblica, esercitando i diritti previsti dall'art. 90 c.p.p. (ampliato dalla Riforma Orlando del 2017 mediante l'art. 90bis; *es.* chiedere informazioni sullo stato del procedimento).

GLI ATTI PROCESSUALI

Il **Libro II** del Codice Vassalli è dedicato agli **atti processuali** del procedimento penale. Vediamo dunque quali sono i *fatti giuridici*, cioè, gli accadimenti produttivi di effetti giuridici, e quali sono gli *atti giuridici*, cioè, la *species* del fatto giuridico caratterizzato dalla rilevanza giuridica della consapevolezza e volontà del soggetto che lo pone in essere (*capace*). La parte, quindi, si muove all'interno del processo penale attraverso gli atti, *comportamenti* che hanno come conseguenza degli effetti giuridici.

Dal punto di vista *soggettivo*, emerge la volontà e la consapevolezza che ponendo in essere quell'atto si provochino quelle determinate conseguenze che quel comportamento, quell'atto è predisposto ad ottenere. Da un punto di vista *oggettivo*, abbiamo questo atto che deve necessariamente essere realizzato nel procedimento penale, e avere le caratteristiche previste dal modello legale per poter determinare tali conseguenze (*conformità*).

Gli atti processuali hanno una **forma**, prevista dalle prime disposizioni del Libro II: l'atto per avere quelle caratteristiche di conformità al modello legale dev'essere redatto in lingua italiana, essere sottoscritto, datato, rispettare le modalità di documentazione, e può essere tradotto quando è provato che chi pone in essere l'atto non conosce l'italiano. Teniamo conto che tutti questi comportamenti, tutti questi atti, intesi come condotta all'interno del processo, redatti all'interno di un documento, vengono *verbalizzati*. Quando c'è un'udienza, naturalmente, c'è anche un soggetto (*cancelliere*) che **verbalizza** (in forma integrale, in forma riassuntiva, e con riproduzione fonografica). Perché si possa dire che qualcosa sia stato compiuto all'interno del procedimento penale, questo qualcosa deve essere contenuto all'interno di un verbale. Questi verbali possono essere redatti anche dal giudice in udienza, e anche dal PM durante la fase investigativa (ad esempio, redige verbale d'indagine).

Quando parliamo degli atti, oltre alla forma, il Codice parla anche dei **termini** per compiere determinati atti: tutti gli atti hanno un *termine* che può essere, a seconda della tipologia di atto da compiere, un termine ordinatorio (la cui inosservanza è priva di conseguenze) o un termine perentorio (la cui inosservanza comporta decadenza dell'atto, divenuto incapace di produrre effetti giuridici).

Atti del giudice

Vi sono determinati *atti* che per il solo fatto d'essere compiuti dal giudice assumono un significato e anche un nome diverso; si tratta dei **provvedimenti**, cioè gli unici tre atti che il giudice può compiere, vale a dire sentenza, ordinanza e decreto (che può anche essere emesso dal PM in alcuni casi). La *sentenza* è il tipico atto che chiude il procedimento, e lo definisce al termine di tutta la fase del processo, con determinate caratteristiche: è pronunciata **in nome del popolo italiano**, deve essere **motivata** a pena di nullità, si compone di un **dispositivo**, ed è sempre impugnabile per *cassazione* anche a livello costituzionale (art. 111 Cost.). Il

giudice, invece, utilizza l'*ordinanza* per governare l'andamento del processo; se la sentenza decide una questione nel merito, l'*ordinanza* **scandisce** il passaggio da una fase all'altra, e quelle decisioni che non attengono alla responsabilità. L'*ordinanza* è sempre motivata, ed è normalmente emessa a seguito del contraddittorio delle parti; è, infatti, l'atto che il giudice utilizza per rispondere ad una domanda delle parti. La sentenza non è mai revocabile (salvo quella *di non luogo a procedere*), mentre l'*ordinanza* lo è **sempre**. Infine, il *decreto*, che deve essere motivato a pena di nullità *solo quando previsto dalla legge*, definisce aspetti del procedimento di carattere amministrativo (rinvio udienza, fissazione udienza, disposizione giudizio). Il decreto non è emesso nel contraddittorio delle parti, non essendovi le parti che consigliano al giudice la strada da percorrere (il decreto, si dice, viene emesso *de plano*).

Camera di consiglio

Guardando al **contenuto decisorio** della sentenza, questa può essere *sentenza di condanna* o *sentenza di assoluzione*, e una volta irrevocabile, acquista autorità di cosa giudicata, non potendo più essere messa in discussione. La sentenza può anche essere ***sentenza di proscioglimento***: si tratta della macrocategoria che contiene sia la sentenza di assoluzione (quando il giudice decide nel merito), *di non luogo a procedere* (cioè, quell'atto che il giudice pronuncia a seguito dell'udienza preliminare; sentenza che diviene esecutiva, ma rimane revocabile a determinate condizioni), e *di non doversi procedere* (quando l'azione non doveva essere iniziata, e se iniziata dev'essere fermata). Inoltre, esistono *sentenze di annullamento* (la Corte di cassazione annulla con rinvio ad altro giudice), come *sentenze sulla giurisdizione*, ed anche *sentenze sulla competenza*.

Vi sono determinati atti che per poter essere pronunciati dal giudice devono seguire le forme previste dall'art. 127 c.p.p.: molto spesso, il Codice prevede che una questione sia deciso **in camera di consiglio**. È questa una modalità di risoluzione di determinate questioni che il Codice prevede debbano essere risolte secondo un determinato iter particolarmente semplificato; il Codice, ogni volta che vuole che la questione sia così decisa, fa sempre riferimento all'art. 127, per ragioni di economia processuale. La **camera di consiglio** significa che il giudice *non decide in udienza pubblica*, e lo fa *senza la partecipazione delle parti*. Il contraddittorio è assicurato attraverso un *contraddittorio cartolare*: le parti, se vogliono presentare la propria opinione in ordine alla soluzione di quella questione, devono depositare un **atto scritto**, non potendo essere presenti e interloquire. Le decisioni che vengono prese secondo il procedimento in camera di consiglio (art. 127 c.p.p.) attengono il conflitto di competenza, la riconsuazione, la rimessione, il riesame, l'appello, il ricorso per cassazione delle misure cautelari, la restituzione in termini, e a molto altro.

Se si utilizza il procedimento in camera di consiglio, l'art. 127 c.p.p. prevede una specifica procedura: i

- 1) Il giudice, con *decreto*, fissa l'udienza;
- 2) L'avviso è comunicato alle parti, agli interessi e ai difensori almeno *dieci giorni* prima a pena di nullità;
- 3) Si possono depositare memorie in cancelleria fino a *cinque giorni* prima;
- 4) L'udienza è con *contraddittorio facoltativo*
- 5) L'imputato ha diritto ad essere *sentito*
- 6) Il giudice si pronuncia mediante *ordinanza*

Dopo l'art 127 c.p.p., ci dedichiamo all'art. 129 c.p.p.: **obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità**. Rispetto a determinate situazioni, il giudice potrebbe decidere di fermare subito l'azione, perché non necessario andare oltre. In ogni stato e grado del processo, il giudice che riconosca che il *fatto non sussiste* o che l'imputato *non lo ha commesso* o che il *fatto non costituisce reato* o *non è previsto come reato* (*) o *il reato è estinto* o *manca una condizione di procedibilità*, lo dichiara d'ufficio con **sentenza**. Quando v'è la possibilità di giudice il processo, quindi, il giudice è obbligato a farlo. Quanto all'ambito di applicabilità dell'art. 129 c.p.p., è diverso a seconda della fase in cui ci troviamo. Durante le *indagini preliminari*, la disciplina è assorbita da quella dell'archiviazione (che vedremo); in occasione dell'udienza preliminare, il giudice si serve della sentenza di non luogo a procedere; per gli atti preliminari al dibattimento esiste una specifica disciplina dell'art. 469 c.p.p.; per il dibattimento, si applica l'art. 129 c.p.p. solo quando emerge inconsistenza di prove a carico; in occasione dell'impugnazione, l'art. 129 c.p.p. deroga al *principio devolutivo*; infine, l'art. 129 c.p.p. si applica anche ai riti speciali.

Quando ricorre una causa di estinzione del reato (*es. prescrizione*), ma dagli atti risulta evidente che il *fatto non sussiste* o che l'imputato *non lo ha commesso* o che il *fatto non costituisce reato* o *non è previsto come reato* (*), il giudice pronuncia **sentenza di assoluzione** o di **non luogo a procedere** con la formula prescritta.

Prima di valutare la prescrizione, quindi, il giudice deve valutare se le prove formate fino a quel momento non rendono evidente la soluzione nel merito, e deve prima di dichiarare il reato prescritto valutare se ha elementi per pronunciare una sentenza sul merito. La *ratio* di questo secondo comma è evidente, ed è rappresentata dall'interesse dell'imputato a vedere dichiarata la sua innocenza, più che vedere il reato prescritto. Nella realtà, l'art. 129 c.p.p. non gode di una notevole applicazione, e al contrario risulta piuttosto raro.

IRREGOLARITÀ DEGLI ATTI

L'atto è quel fenomeno giuridico posto in essere con la consapevolezza di far conseguire determinati effetti giuridici. Le parti si muovono all'interno del processo mediante atti giuridici che, per poter avere gli effetti per cui sono stati compiuti, devono avere determinate caratteristiche; devono, cioè, essere **conformi** al *modello legale* previsto dal Codice. Quali sono, allora, le *conseguenze* che possono avere atti, prodotti da fatti, con l'intenzione che producano determinati effetti, ma che **non sono conformi**? Quando l'atto non è conforme al modello legale, l'atto non è perfetto; quando, invece, l'atto è conforme al modello legale siamo davanti ad un atto valido, capace di produrre determinati effetti, e può essere utilizzato per la decisione. Nella disciplina del Codice scopriamo anche che *non tutti gli atti* non conformi non sono produttivi d'effetti; se l'atto non è conforme al modello legale, ci troviamo di fronte a due situazioni. La *non conformità*, quindi, si dirama in:

- i. Se la non conformità è **fuori dei casi di invalidità tassativamente previsti**, avremo un *atto irregolare*, di per sé capace di produrre effetti giuridici, e quindi che comunque può essere utilizzato all'interno del processo.
- ii. Se la non conformità **rientra nei casi tassativi di invalidità**, avremo un *atto invalido*, incapace di produrre effetti giuridici. L'atto è invalidato mediante decadenza, inammissibilità, nullità, e inutilizzabilità.

Questa distinzione è fondamentale, perché ci porta a dire che nel sistema del Codice non qualsiasi divergenza tra l'atto che abbiamo di fronte e il modello legale comporta l'invalidità dell'atto.

Quando parliamo di **invalidità**, dobbiamo renderci conto che il Codice prevede delle invalidità che producono l'incapacità dell'atto di produrre effetti, e queste sono le cause di invalidità *codificate* (nullità, inammissibilità, inutilizzabilità e decadenza), ma ne esistono anche di non codificate, derivanti da dottrina e giurisprudenza (cioè, abnormità e inesistenza giuridica). Tra queste invalidità *non codificate*, la più importante è l'*inesistenza*: una sentenza, ad esempio, emessa da un PM è una sentenza inesistente.

Nullità

L'art. 177 c.p.p. stabilisce che l'*inosservanza* delle disposizioni sugli atti del procedimento è causa di **nullità**, **ma** solo nei casi tassativamente previsti dalla legge. In tema di nullità, il primo principio da comprendere è il *principio di tassatività*: non ogni inosservanza è causa di nullità. Ebbene, questi casi *tassativamente* previsti dalla legge che producono un atto nullo sono desumibili dagli artt. 178, 179, 180 e 181 c.p.p. (l'inosservanza di una disposizione non è normalmente prevista a pena di nullità direttamente dalla disposizione stessa, e per comprendere se la nullità sussista o meno dobbiamo riportare l'inosservanza di quella disposizione all'interno di queste quattro norme):

- **Art. 178 c.p.p. (Nullità di ordine generale)**: è sempre prescritta (*anche se il Codice non lo dice*) a pena di nullità l'inosservanza delle disposizioni concernenti il **giudice** (lett. a). Quindi, ci riferiamo alle *condizioni di capacità del giudice* e al *numero di giudici necessario per costituire i collegi*. Tutto ciò che riguarda il giudice non è previsto sempre a pena di nullità, ma soltanto quelle che riguardano le condizioni di capacità del giudice (investitura, potere giurisdizionale, e qualifica; **non rilevano** mai le disposizioni relative al giudice, ma riguardo alla destinazione del giudice a uffici giudiziari e sezioni, alla formazione dei collegi, all'assegnazione dei processi, ai casi di *incompatibilità* del giudice, e l'attribuzione degli affari al tribunale collegiale o monocratico; artt. 33, 34 e 35 c.p.p.) e quelle previste dalle norme di ordinamento giudiziario circa il numero di giudici necessario per costituire i collegi (ma **non rilevano**, invece, le disposizioni relative all'attribuzione degli affari al tribunale collegiale o monocratico; art. 33, c. 2, c.p.p.). Si è parlato di *capacità* del giudice, e ora sappiamo che tutte quelle norme sono previste a pena di nullità. Abbiamo

anche parlato delle cause di *incompatibilità* del giudice, l'inosservanza di quelle disposizioni non è invece prevista a pena di nullità (pur rientrando tecnicamente nella nozione di capacità del giudice).

Il Codice detta poi delle disposizioni per le quali questa nullità *di ordine generale* possa essere eccepita, e se e come sia sanabile.

La lett. b del medesimo articolo prevede, poi, che è sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti il **pubblico ministero** e relative all'iniziativa del PM nell'esercizio dell'azione penale (*es.* richiesta di rinvio a giudizio), e alla partecipazione del PM al procedimento.

La lett. c del medesimo articolo prevede, infine, che è sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti **le parti private**, circa l'intervento l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato o delle altre parti private (responsabile civile, civilmente obbligato alla pena pecuniaria, parte civile), e circa la citazione in giudizio della persona offesa e del querelante.

Nullità generali e speciali. Assolute, intermedia e relative

Sono queste le *nullità di ordine generale*, ma le nullità si dividono poi in **generali** (artt. 179 e 180 c.p.p.) e **speciali** (art. 181 c.p.p.) sulla base del loro regime. Invero, le nullità possono essere eccepite, sanate e rilevate a seconda che rientrino in nullità assolute, nullità intermedie o nullità relative. Individuato quindi il grande contenitore delle nullità di ordine generale, da questo contenitore dovremo tirare fuori le varie nullità di ordine generale per comprendere dove collocarle, tra assolute e intermedie; quelle che rimangono, saranno collocate nelle nullità relative. Il motivo di questa prassi è che collocarle in queste ulteriori famiglie ci permette di comprendere le caratteristiche delle nullità: da chi possono essere eccepite, come possono essere sanate, se sono sanate, ecc. Cominciamo dalle **nullità generali**:

- **Art. 179 c.p.p. (nullità assolute):** l'art. 179 c.p.p. ci dice quali nullità di ordine generale (individuate dall'art. 178 c.p.p.) sono da inserire nella sottocategoria delle nullità assolute. Nelle nullità assolute, allora, troveremo tutte quelle relative alla capacità e numero dei giudici (178.a); poi, abbiamo l'iniziativa del PM nell'esercizio dell'azione penale (non tutte quelle della lett. b, ma soltanto quelle circa l'iniziativa, e non quelle circa la partecipazione); infine, abbiamo l'omessa citazione dell'imputato e assenza del suo difensore se la sua presenza è obbligatoria (una categoria della lett. c).

Quanto ai *termini*, le nullità assolute possono essere rilevate (cioè, è il giudice che le rileva) o eccepite dalla parte *in ogni stato e grado del processo*.

Quanto ai *limiti di deducibilità*, cioè situazioni in cui la nullità non può essere dedotta, la nullità assoluta non ha alcun limite.

Quanto alle *sanatorie generali*, le nullità assolute non possono mai essere sanate. È chiaro che, poi, l'unica forma di sanatoria delle nullità assolute potrebbe essere il passaggio in giudicato della sentenza.

- **Art. 180 c.p.p. (nullità intermedie):** l'art. 180 c.p.p. ci dice quali nullità di ordine generale debbono essere inserite all'interno della sottocategoria delle nullità intermedie. Nullità intermedia è rappresentata dalla nullità circa la partecipazione del PM al procedimento (la parte che mancava dell'art. 178.b), e quelle circa l'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private, nonché la citazione in giudizio di offeso e querelante (178.c).

Quanto ai *termini*, le nullità intermedie devono essere rilevate o eccepite dalla parte prima della deliberazione della sentenza di primo grado. Così sono automaticamente sanate tutte le nullità intermedie non rilevate e non eccepite durante il primo grado.

Accanto alle nullità generali, si trovano le **nullità speciali**:

- **Art. 181 c.p.p. (nullità relative):** si tratta delle nullità diverse da quelle sin d'ora viste, e quindi sono *nullità speciali*, e che sono specificamente previste dalla norma. Ad esempio, l'art. 109, c. 3, c.p.p. afferma proprio "le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità".

Quanto ai *termini*, le nullità relative sono *solo eccepite dalla parte* (e non rilevate dal giudice) prima della decisione nell'UP. Se manca l'UP, entro le questioni preliminari al dibattimento.

Peraltro, le nullità speciali possono rientrare nelle nullità generali, assumendo il regime intermedio o assoluto come indicato. Inoltre, vi sono nullità speciali che sono definite assolute da specifiche posizioni di legge (*es.* art. 179, c. 2, c.p.p. riguardo all'art. 525, c. 2, c.p.p.).

Quanto ai *limiti di deducibilità*, cioè situazioni in cui la nullità non può essere dedotta, nullità intermedie e relative condividono i medesimi. Non può infatti essere dedotta né la nullità intermedia, né quella relativa, dalla parte che vi ha dato causa o che ha concorso a darvi causa (*es.* prima dell'udienza dibattimentale, le parti presentano la propria lista testimoniale; se non si rispettano i termini, la parte che non li ha rispettati non potrà dolersi della nullità della citazione di quei testimoni, avendo concorso a darvi causa) dalla parte che non ha interesse all'osservanza della disposizione violata (*es.* l'imputato non avrà interesse a eccepire la mancata citazione della persona offesa), e dalla parte che, avendo assistito all'atto, non ha eccepito la nullità prima del compimento dell'atto stesso. Tutto ciò è previsto dall'art. 182 c.p.p.

Anche per le *sanatorie generali*, nullità intermedie e relative condividono lo stesso regime. Tali possono essere sanate quando la parte interessata ha rinunciato ad eccepire la nullità o ha accettato gli effetti dell'atto, oppure la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto nullo è subordinato (*es.* mancata notificazione all'imputato; se l'imputato si presenta comunque, la nullità è sanata).

Nullità derivata e rinnovazione. Inutilizzabilità

Una volta che abbiamo un atto dichiarato *nullo*, che cosa succede a **tutti gli atti successivi** dipendenti sul piano logico e giuridico a quello dichiarato nullo? La **nullità derivata**: la nullità di un atto produce contestualmente la nullità anche di tutti gli atti successivi, ma solo quelli che sono legati ad un rapporto di dipendenza reale-effettiva, e non solo accidentale o occasionale, all'atto dichiarato nullo; non tutti gli atti successivi, quindi, hanno questa conseguenza, poiché altrimenti i processi sarebbero sempre annullati. Bisogna, piuttosto, andare a vedere se quell'atto successivo poteva o non poteva essere prodotto se non prima e come conseguenza logica dell'atto dichiarato nullo: non deve esserci soltanto una *mera* successione cronologica, ma occorre altresì dimostrare che v'era un rapporto di **dipendenza reale effettiva sul piano logico e giuridico**. In questo caso, l'atto successivo è colpito da nullità della stessa specie di quella che ha colpito l'atto originariamente dichiarato nullo. È questa la *teoria dei frutti dell'albero avvelenato*. Nella prassi, se un atto viene dichiarato nullo lo è per una ragione che il legislatore ha ritenuto degna di essere tutelata, visto e considerato che non tutti gli atti irregolari sono dichiarati invalidi e quindi nulli: c'è una selezione delle disposizioni. Ecco allora che da una decina d'anni la giurisprudenza ha cercato di creare un principio (**principio del pregiudizio effettivo**), volto a provare a salvare il più possibile atti che dal punto di vista formale dovrebbero essere dichiarati invalidi, e quindi improduttivi di effetti. La giurisprudenza ha coniato questo principio che permette al giudice che deve valutare se, nel concreto, quell'atto, con quelle caratteristiche di invalidità abbia o meno creato pregiudizio effettivo alla parte che eccepisce la nullità, perché, se quell'atto non conforme al modello legale non ha in realtà creato alcun pregiudizio giuridico effettivo, la giurisprudenza lo ritiene valido, e quindi produttivo d'effetti. Pensiamo alla mancata citazione dell'udienza a un co-imputato del medesimo procedimento, quando in quell'udienza sono stati sentiti esclusivamente testimoni relativi alla posizione di un altro imputato: perché invalidare quell'atto che non ha creato alcun pregiudizio al co-imputato? Invero, la giurisprudenza predilige tenerlo valido, non condividendo le scelte del legislatore e forzando i principi interpretandoli in modo da cambiare ciò che il legislatore ha previsto. Questa attività creativa della giurisprudenza, secondo alcuni, si pone contro il principio di legalità, e contro il principio di tassatività. Peraltro, non è difficile poter pensare che all'interno delle nullità vi sia un *principio di legittima aspettativa*: se io so che quell'atto non è conforme al modello legale, e non è conforme nei casi previsti dalla legge, se so che quella è nullità intermedia, e la eccepisco entro i termini di legge, avendovi interesse, ho la legittima aspettativa che quell'atto sia dichiarato nullo. Affidare, invece, al giudice la discrezionalità di valutare se quell'atto, comunque invalido, abbia o no creato un pregiudizio effettivo sgretola questo principio di affidamento.

Una volta che il giudice dichiara la nullità dell'atto le situazioni sono due; la più semplice è quella in cui il giudice *non dispone la rinnovazione dell'atto nullo*. D'altra parte, il giudice **deve** disporre la rinnovazione *se è possibile e necessaria* (art. 185, c. 2, c.p.p.); questa **rinnovazione dell'atto** può in alcune situazioni comportare la *regressione del procedimento* al momento in cui è stato dichiarato l'atto nullo (poniamo che nelle fasi delle indagini preliminari si dia luogo ad avviso di conclusione delle indagini, e si inoltri la richiesta di rinvio a giudizio. Sono tre atti a livello cronologico e logico dipendenti tra di loro; giunto dinanzi al giudice che ha fissato l'UP, eccepisco la richiesta di rinvio a giudizio perché non preceduta dall'avviso, e il giudice fa regredire il procedimento fino all'avviso mancante); non tutte le volte si ha questa regressione, ma solo quando

l'atto dichiarato nullo è stato seguito da altri atti legati tra di loro dal punto di vista logico e giuridico. Inoltre, l'inosservanza in tema di *prove* non comporta la regressione del procedimento, e la sanzione prevista non è la nullità, ma l'**inutilizzabilità**. Ad esempio, se durante il dibattimento si esamina un testimone non indicato nella lista testimoniale, essendovi stata l'inosservanza relativa alle disposizioni che regolano la prova testimoniale, le dichiarazioni rese da quel testimone *non potranno essere utilizzate* dal giudice ai fini della decisione. Quando parleremo della testimonianza, parleremo della *testimonianza indiretta*, cioè quella in cui il testimone dice di aver appreso certi fatti da un altro. Il Codice, a fronte di questa testimonianza, prevede la necessità di citare anche il *testimone-fonte*; se il giudice non cita quel testimone su richiesta della parte abbiamo una violazione della norma che disciplina la formazione della testimonianza, e le dichiarazioni rese dal testimone saranno inutilizzabili. L'inutilizzabilità può essere *assoluta* (perché v'è stata una violazione della legge) o *relativa* (perché riguardante solo determinate *decisioni* o solo determinati *soggetti*). Parlando dell'istituto dell'incidente probatorio, chiariremo che la prova può essere utilizzata soltanto verso gli imputati i cui difensori hanno partecipato alla formazione della prova (è questo un esempio di *inutilizzabilità relativa*).

PROVE: CONCETTI FONDAMENTALI

Il **Libro III** del Codice di procedura penale, che individua un vero e proprio *sottosistema normativo* dedicato alle **prove penali**, è a sua volta scomponibile in tre parti:

- *Disposizioni generali* (Titolo I), si tratta delle disposizioni che valgono per *tutte* le prove, e vengono spesso richiamate dalle altre norme. C'è da dire che, se il Libro III è completamente dedicato alle prove, alcune disposizioni in tema di prove si incontrano anche in altri libri, soprattutto il Libro VII, dedicato al dibattimento, cioè il momento di formazione della prova. Le *disposizioni generali* rappresentano delle linee guida che devono trovare applicazione *sempre* quando si tratta della prova. Molte disposizioni, in tema di prova, sono richiamate sia durante le indagini preliminari (fase nella quale non si può parlare ancora di prova, essendo che i risultati delle indagini non sono direttamente prove), che durante la fase dibattimentale, nonché nei giudizi speciali.
- *Mezzi di prova* (Titolo II); si tratta di strumenti **idonei** a fornire al giudice *elementi conoscitivi direttamente utilizzabili ai fini della decisione* (testimonianza, esame delle parti, confronto, ricognizione, esperimento giudiziale, perizia, e prova documentale).
- *Mezzi di ricerca della prova* (Titolo III); si tratta di strumenti funzionalmente diretti a **permettere l'acquisizione** di cose, tracce, o dichiarazioni idonei ad assumere rilevanza probatoria (ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche). **Non integrano di per sé** una fonte del convincimento giudiziale, e si tratta di un quadro comunque *non esaustivo*, che necessita di essere integrato con **altre previsioni**, collocate in parti diverse del Codice, ed in particolare nel **Libro VII**, dedicato al giudizio dibattimentale.

Le disposizioni del Libro III possono essere utilizzate dalle parti, e costituiscono un punto di riferimento anche per il *giudice* nelle fasi sia delle indagini preliminari, che nell'udienza preliminare, nonché nella fase del dibattimento.

Articolo di notevole importanza è l'**art. 187 c.p.p.**, che ci riferisce *che cosa può essere oggetto di prova*; capiamo subito che *non tutto* può essere provato all'interno del processo penale. In particolare, sono oggetto di prova i **fatti** che si riferiscono all'*imputazione*, alla *punibilità* e alla *determinazione della pena* o della *misura di sicurezza* (c. 1). Sono altresì oggetto di prova i **fatti** dai quali dipende l'*applicazione di norme processuali* (c.3). Infine, se vi è costituzione di **parte civile**, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla *responsabilità civile* derivante dal reato.

Quando la norma parla di *fatti*, capiamo che nel processo penale si provano solo i fatti, e non c'è spazio per tutto ciò che non rientra nella fenomenologia e nella fattualità: i pensieri, i sentimenti, le voci non hanno alcun rilievo.

L'*oggetto della prova* prende anche il nome di **thema probandum**, e possiamo individuare tre macroaree che ricomprendono i fatti che possono essere oggetto di prova:

- Quelli che riguardano l'**azione penale** (fatti che si riferiscono ad imputazione, punibilità, pena e misure di sicurezza)
- Quelli che riguardano l'esercizio dell'**azione civile** (fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato)
- Quelli da cui dipende l'applicazione di **norme processuali** (es. declaratori di nullità o di controllo sui presupposti di regolarità delle notificazioni)

Poniamo che la parte chieda la prova testimoniale che non riguarda queste tre macroaree: il giudice non ammetterà quell'istanza, perché non rientra nel *thema probandum*. Questo discorso, poi, vale soprattutto per quanto riguarda l'*imputazione*; l'imputazione sarà conosciuta dal giudice del dibattimento, che conoscerà *solo* quell'imputazione. Che vuol dire? Abbiamo parlato del processo penale come caratterizzato da *fasi*, e abbiamo già detto che il GIP non può essere il GUP, e non può essere il giudice del dibattimento; poi, dobbiamo sapere che tutto ciò che avviene durante le indagini preliminari, e tutto ciò che avviene durante l'udienza preliminare **non potrà essere conosciuto dal giudice del dibattimento**. Nel dibattimento, quindi, il giudice conosce *solo* l'*imputazione* rispetto a ciò che è avvenuto prima, nient'altro. In base all'imputazione, il giudice allora capirà se la prova richiesta è rilevante o meno.

Prove dirette e indirette

Le prove, a seconda che si riferiscano o meno *immediatamente* al thema probandum principale, le prove sono distinte in **prove dirette** (o *rappresentative*), **prove indirette** (o *critiche*), da cui discernono **prove indiziarie**. Quindi, all'interno del processo è prevista la possibilità di introdurre una prova che non solo abbia ad oggetto direttamente il fatto inerente al *thema probandum*, cioè il fatto rientrante nell'art. 187 c.p.p. (*prova diretta*), ma anche quelle prove che non hanno direttamente oggetto il fatto da provare, ma un altro fatto dal quale il giudice potrebbe risalire per provare il fatto oggetto del thema probandum, attraverso un'operazione mentale di tipo induttivo. La prova, quindi, non solo deve avere ad oggetto fatti che ineriscono il thema probandum, ma anche fatti che non riguardano direttamente il thema probandum, ma a cui si può risalire attraverso un'operazione logica (io provo quello, per dimostrare quella circostanza; sono queste le *prove indirette*). Infine, esistono le c.d. *prove indiziarie*, che sono sostanzialmente prove indirette (a volte si parla di processo indiziario quando non c'è neanche una prova inerente al thema probandum, ma tanti altri fatti da cui si può ricavare la prova del fatto principale; sono quindi processi in cui nessuno ha visto l'imputato sul luogo del delitto o commettere il fatto, ma molti hanno visto che l'imputato non era dove doveva in quel giorno, oppure che ha più volte minacciato la vittima, anche con chiamate minatorie risultanti dai tabulati telefonici e intercettazioni). La prova indiretta (o critica) necessita sempre di un **passaggio ulteriore**, rispetto alla prova diretta. Nel caso di una prova diretta, infatti, l'unico passaggio che il giudice deve provare per ritenere provato il fatto è valutare l'*attendibilità* e la *credibilità* della fonte. Invece, nelle prove indirette (o critiche) occorre inserire un ragionamento in più, cioè la **massima d'esperienza** (oppure *legge scientifica*).

Come si crea una **massima di esperienza**? Facendo un esempio, se si riesce a provare che nessuno ha visto l'imputato rubare, ma si è visto dalle telecamere un signore che usciva di notte dal condominio dove v'era l'appartamento in cui è stato commesso il furto, e questo signore non è riuscito a spiegare cosa ci faceva lì a quell'ora, né a chiarire cos'aveva nel sacco che portava con sé, cosa accade? Forse questo è insufficiente, ma sicuramente è un elemento che il giudice può tenere direttamente in considerazione (magari con la massima d'esperienza secondo la quale chi viene sorpreso con un sacco o altro di notte e non dà spiegazioni su cosa porti con sé ha commesso un furto).

Prova tipica e libertà: il problema della prova atipica

Altra categoria è quella della *prova tipica*, cioè quella disciplinata all'interno del Codice: l'*idoneità* ad accertare fatti mediante tale strumento è già stata valutata positivamente dal legislatore, ancorché in astratto, e quindi il mezzo probatorio è **utilizzabile e valutabile** dal giudice (art. 546, lett. e, c.p.p.). Se, quindi, la prova quindi è ammessa e formata secondo le modalità previste dal Codice, il risultato è utilizzabile in sentenza.

Oltre alla prova tipica, abbiamo anche la *prova atipica*, che raggiungiamo mediante un ragionamento che ha inizio dall'art. 188 c.p.p. (**Libertà morale della persona nell'assunzione della prova**): non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti (*es. macchina della verità*). Se una prova dovesse essere ammessa in violazione di questi divieti, allora la violazione comporta la sanzione tipica in tema probatorio, che abbiamo detto essere l'**inutilizzabilità**. Il concetto di tutela della libertà di determinazione e della libertà morale si rinviene anche all'art. 64, c.2, c.p.p., il quale stabilisce che nell'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti. Similmente, l'art. 189 c.p.p. subordina l'ammissibilità delle prove atipiche a che esse non pregiudichino la libertà morale o di determinazione della persona. L'art. 188 c.p.p., inoltre, continua ad essere oggetto di enormi riflessioni; sulla base dello stesso, ad esempio, ci si interroga sulla possibilità di utilizzare all'interno del processo penale le *neuroscienze*. Ci sono strumenti, come la FMR2, che riescono a colorare le zone del cervello che si attivano ad un determinato comportamento; questa macchina è in grado di comprendere se il testimone stia mentendo o meno, a seconda della parte di cervello che si illumina. Ci si chiede allora se queste macchine, anche ove la persona interrogata vi presti consenso, alterino o meno la libertà di determinazione del soggetto; in giurisprudenza, si è affermato che tale macchine non sarebbero in grado di limitare la capacità di autodeterminazione, o la capacità di ricordare i fatti. Non

mancano, però, le critiche: andando ad utilizzare questa macchina, sicuramente invasiva, il soggetto sarà sicuramente condizionato.

Circa la **prova atipica**, dicevamo, l'**art. 189 c.p.p.** afferma che quando è richiesta una prova *non disciplinata dalla legge*, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova. La possibilità di ammettere una prova non disciplinata dalla legge, quindi, è **molto limitata**. La prova atipica, d'altra parte, non dev'essere *vietata* dalla legge: un conto è che la stessa non sia puntualmente prevista, ma se vietata, chiaramente, non è assolutamente introducibile. La prova atipica è distinguibile in *senso proprio* e *senso improprio*:

- A. *Prova atipica in senso proprio*: sono utilizzate componenti di più prove tipiche messi insieme. Prendiamo ad esempio la *ricognizione*, che è prova tipica disciplinata dalla legge, e prevede la ricognizione tramite persona. In questo caso è prova atipica in senso proprio la ricognizione con un cane addestrato, ancorché il giudice accerti l'idoneità ad ottenere l'accertamento dei fatti, ed il rispetto della libertà morale della persona.
- B. *Prova atipica in senso improprio*: all'interno del mezzo tipico, una componente tipica è sostituita da una tipica di altro mezzo di prova. Prendiamo ad esempio il *riconoscimento*, che è prova tipica disciplinata dalla legge; è prova atipica in senso improprio il riconoscimento informale dell'imputato in aula (si bypassa l'intera disciplina del riconoscimento, chiedendo direttamente al testimone se riconosce l'imputato che ha di fronte). La giurisprudenza è convinta che la prova atipica in senso improprio sia senz'altro **utilizzabile**; invece, la dottrina sostiene che non si possono aggirare le norme di garanzia previste in relazione alle prove tipiche, per cui la prova è *inutilizzabile*.

Gli indizi

Quando parliamo di **indizi** potrebbe venire in mente il processo indiziario; oppure, l'indizio può essere definitivo come un qualcosa di meno premiante, e più lieve rispetto alla prova. Attenzione, però, perché quando parliamo di indizi, il Codice si riferisce a molte norme, ed in primis ad una in ambito probatorio, cioè, l'**art. 192, c. 2. c.p.p.**, che stabilisce che l'esistenza di un fatto non è può essere desunta *da indizi* a meno che questi non siano **gravi, precisi e concordanti** (l'**art. 192 c.p.p.**, quindi, usa il termine *indizi* nel significato di fatto secondario nell'ambito della prova indiretta o indiziaria). Si potrà allora ritenere che se tutti quegli elementi convergono in maniera grave, precisa, e concordante in quella direzione, potremo dire che il fatto è provato, anche se una prova diretta non c'è.

Quando, però, si parla di indizi, vi sono anche altre ambiti oltre a quello probatorio, e non possiamo dimenticare anche l'**art. 267, c. 1, c.p.p.**: il GIP autorizza l'**intercettazione** di comunicazioni solo in presenza di *gravi indizi* che un reato è stato commesso, sia pure da una persona non individuata. Questi gravi indizi non sono degli elementi probatori meno rilevanti, ma sono elementi che possono presupporre che un reato sia stato commesso. Similmente, gli artt. 273, c.1, 292, c.2 lett. c, e 384, c. 1, c.p.p. stabiliscono che la misura cautelare personale ed il fermo sono disposti in presenza di *gravi indizi di colpevolezza* a carico di una persona. La parola **indizi**, in questi casi, designa gli elementi conoscitivi di varia natura, di per sé idonei a concretare soltanto una situazione di *fumus commissi delicti*: non necessariamente dotati di efficacia probatoria, tenuto conto anche delle fasi del procedimento in cui vengono valutati.

Quando parliamo di *gravità*, essa dev'essere verificata per ogni singolo indizio, e attiene alla forza dimostrativa dell'indizio (**rapporto indizio/fatto da provare**). Quando parliamo di *precisione*, anch'essa dev'essere provata per ogni singolo indizio, ed attiene alla certezza dell'elemento indiziario (che non è supposto o intuito, ma accertato), ed attiene anche all'inequivocità, non suscettibilità di diversa interpretazione, altrettanto e più verosimile. Infine, quando parliamo di *concordanza*, essa è verificarsi per l'insieme degli indizi, e i risultati indiziari confluiscono verso una **ricostruzione unitaria** del fatto cui si riferiscono (gli indizi non contrastano tra loro o con altri dati o elementi conoscitivi certi).

Diritto alla prova e procedimento probatorio

Il **diritto alla prova** è disciplinato dall'**art. 190 c.p.p.**: come più volte detto, il processo penale vede il giudice che, persona non solo imparziale, ma anche terza, e quindi equidistante dal difensore e il PM, è tendenzialmente

indifferente da ciò che viene introdotto nel processo. L'art. 190 c.p.p., invero, impone alle parti il *diritto e il dovere* di introdurre le prove, sia per il PM che per la difesa. Ecco allora che le prove sono ammesse dal giudice, ma **su richiesta di parte**, che quindi l'onere di chiedere l'ammissione della prova. La terzietà del giudice, infatti, dovrebbe chiedere in un sistema accusatorio puro che sia impedito al giudice di intromettersi nelle prove introdotte nel processo. Il giudice, quindi, ha il potere di valutare l'ammissibilità della prova solo se richiesta la prova. Non tutte le prove sono introdotte (mediante *ordinanza*, cui provvede *senza ritardo*), perché non tutte sono ammissibili, perché vietate dalla legge, e quelle che sono manifestamente superflue o irrilevanti. Il comma 2 dell'art. 190 c.p.p., poi, afferma che la legge stabilisce i casi in cui le prove sono *ammesse d'ufficio*.

Sappiamo, poi, che l'**onere della prova** è in capo all'accusa, essendo il PM a formulare un'ipotesi, e a dover *provare quella ipotesi*, dovendo introdurre elementi-prove sufficienti a portare il giudice a ritenere quella ipotesi fondata. La difesa, teoricamente, potrebbe rimanere impassibile, e sfruttare l'incapacità dell'accusa di introdurre prove sufficienti a superare il celebre *ragionevole dubbio* (ipoteticamente, quindi, il difensore potrebbe rimanere inerte e sperare che il PM non sia in grado di introdurre prove sufficienti). Laddove manca la prova, o questa è *insufficiente*, il giudice **assolve**. Tuttavia, quando questa prova è insufficiente, e il giudice decide di introdurla *da sé* (d'ufficio), c'è qualche problema; o forse il problema c'è solo quando il giudice introduce d'ufficio una prova *anche ai fini della condanna*. Se da un lato il Codice afferma che la prova quando insufficiente porta il giudice ad assolvere, come si può ammettere che il giudice introduca autonomamente delle prove? È questo, come detto, stabilito dalla legge.

Il *diritto alla prova*, una volta che la prova è ammessa, comporta di conseguenza il diritto per l'altra parte ad ottenere la prova in senso contrario: la controparte ha diritto a vedere ammessa la **controprova** (*parità delle parti*).

Onere della prova e criteri di ammissione

Si parla di **onere formale** della prova, riferendosi al fatto che le parti *devono chiedere* al giudice l'ammissione del mezzo di prova. Se l'onere è soddisfatto, e il mezzo di prova è ammesso, le prove **ammesse** sono *assunte* o *acquisite*. Quando l'onere non è soddisfatto, invece, la regola è che il mezzo di prova non è ammesso, ma l'eccezione è che il mezzo di prova sia ammesso *d'ufficio* dal giudice. Una volta che la prova è stata acquisita/assunta, il giudice provvede alla fase di *valutazione* del valore istruttivo della prova. D'altra parte, le prove ammesse sono **assunte** o **acquisite**, il che significa che le parti hanno anche un **onere sostanziale** della prova: le parti devono convincere il giudice dell'esistenza del fatto affermato (anche dovendo sconfiggere la presunzione d'innocenza dell'imputato, o preservarla nella prospettiva della difesa). Quando l'accusa *elimina* ogni ragionevole dubbio sulla reità dell'imputato, l'onere è soddisfatto; invece, se permane anche un solo dubbio, l'onere non è soddisfatto.

Quanto ai **criteri di ammissione** che il giudice deve attuare per capire se la prova richiesta dalla difesa o dal PM possa *ammessa*, la disciplina ordinaria di ammissione della prova si rinviene agli artt. 191, c.1, e 190, c. 3, c.p.p. Anzitutto, il giudice deve **escludere** le prove *vietate dalla legge*, cioè quelle per le quali esiste un espresso divieto in ordine all'oggetto e al soggetto della prova, oppure in ordine alla procedura di acquisizione probatoria. Poi, il giudice deve parimenti **escludere** le prove che risultino in concreto e manifestamente *superflue* (giudizio sulla **potenziale utilità** della stessa, già riconosciuta come *non irrilevante*). Non è questa una valutazione facile, e di certo non palese guardando alla sola imputazione, che abbiamo detto essere unica informazione che il giudice del dibattimento ha; di solito, infatti, la superfluità è banalmente sul numero di prove aventi ad oggetto la medesima circostanza. Ad esempio, l'istanza del PM di 30 testimoni sullo stesso fatto sembrerebbe un po' eccessiva, e allora il giudice limita la testimonianza a meno testimoni) o *irrilevanti* (giudizio circa la **riconcucibilità dell'ambito delineato dall'art. 187 c.p.p.**, dunque la sua pertinenza al thema probandum).

L'art. 190bis c.p.p. detta, invece, una particolare disciplina quando facciamo riferimento a procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'art. 51, c. 3bis, c.p.p. (criminalità organizzata di stampo mafioso, terrorismo, ecc.); quando è richiesto l'esame di un testimone e questi ha già reso dichiarazioni in sede di *incidente probatorio* (che capiremo cos'è) oppure dichiarazioni i cui verbali sono acquisiti a norma dell'art. 238 (lo vedremo), l'esame è **ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni**, oppure se il giudice ritiene assolutamente necessario sulla base di specifiche esigenze. La

ratio di questa deroga è quella di evitare l'*usura del testimone*: pensando al procedimento di criminalità organizzata di stampo mafioso, i testimoni sono spesso collaboratori di giustizia, che spendono la loro vita a testimoniare nei vari processi, raccontando fatti che possono avere rilevanza in diversi processi. Per evitare i rischi che questi testimoni corrono tutte le volte che escono dal programma di protezione al fine di rendere la testimonianza, abbiamo la deroga: la testimonianza è ammessa non solo quando è rilevante, non è superflua e non è vietata dalla legge, ma solo se il testimone è citato su circostanze *diverse* rispetto a quelle per le quali ha già deposto in altri procedimenti, o se il giudice lo ritiene assolutamente necessario. La deroga, in realtà, vale anche nel caso di esame di un testimone minore di anni sedici nei processi per gravi delitti indicati.

Poteri istruttori del giudice

Inoltre, una seconda deroga è insita allo stesso art. 190 c.p.p.: se la *regola generale* è la riserva alle parti dell'iniziativa in tema di assunzione della prova (**principio dispositivo**), il c. 2 prevede che il giudice possa **intervenire d'ufficio** in casi tassativamente indicati per intervenire le prove.

Nella fase delle *indagini*, quando è presentata richiesta di archiviazione, il giudice può ordinare al PM di svolgere nuove indagini, o di formulare l'imputazione (art. 409, cc. 4 e 5, c.p.p.). Nella fase, invece, dell'*udienza preliminare*, il giudice può disporre l'assunzione di prove ritenute decisive al fine della sentenza di non luogo a procedere, quindi soltanto ai fini del proscioglimento (art. 422, c. 1, c.p.p.). Inoltre, nel *giudizio abbreviato*, il giudice può assumere gli elementi necessari ai fini della decisione, quando non può decidere allo stato degli atti. Similmente, nel *dibattimento*, il giudice può *disporre* l'esame delle persone alle quali si sono riferiti i testimoni o l'imputato, *ordinare* gli accertamenti opportuni per verificare l'idoneità fisica o mentale del testimone a rendere testimonianza, *disporre* la perizia, ordinare la citazione a dibattimento del perito, acquisire documenti, ordinare l'acquisizione di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, e, terminata l'assunzione delle prove, **disporre se risulta assolutamente necessario l'assunzione di nuovi mezzi di prova** (art. 507 c.p.p., sia ai fini di una condanna, sia per superare quel ragionevole dubbio che se rimaneva imponeva al giudice di assolvere, sia nel senso di una assoluzione). È senz'altro quest'ultima ipotesi ad essere la più criticabile, con cui prendiamo atto che questo sia un tipico esempio di introduzione di un elemento tipico del sistema inquisitorio all'interno dello schema di stampo accusatorio; nel Codice del '30 era il giudice istruttore che ricercava e introduceva le prove; nel sistema accusatorio, invece, il giudice è *super partes* rispetto all'attività probatoria, ma l'art. 507 c.p.p. lascia dei tratti tipici del processo Rocco.

Ricapitolando, nella fase delle *indagini preliminari*, dev'essere ben chiaro che si tratta di una **ricerca unilaterale** degli elementi di prova sui fatti oggetto di prova finalizzati a motivare l'esercizio dell'azione penale. In dibattimento, invece, si **richiede l'ammissione della prova**, e il giudice la può ammettere, passando alla fase di assunzione/acquisizione (secondo i principi di oralità, immediatezza e contraddittorio), e a questo punto avremo la fase della *valutazione*. V'è però un'eccezione al diritto alla prova, che è l'iniziativa probatorio ex officio, che fa naturalmente bypassare la fase di ammissione, passando oltre.

Quel che è compiuto nelle indagini *rimane nel fascicolo delle indagini*: questa è la regola, ma non mancano le **eccezioni**. Invero, esiste la possibilità che elementi raccolti durante le indagini, unilateralmente dal PM, che prove non sono perché così formate, possono *comunque* confluire nel dibattimento come prove. Oppure, vedremo che durante le indagini vi sono alcuni momenti (*es.* incidente probatorio), dove la prova si desume nel contraddittorio delle parti, e quindi quell'elemento può confluire nel dibattimento. Oppure, ancora, può avvenire che la prova *irripetibile* nel corso del dibattimento, e avvenuta nella indagini, confluisce nel dibattimento (*es.* testimone morto).

PROVE: INUTILIZZABILITÀ E VALUTAZIONE

L'art. 191 disciplina la **prova illegittimamente acquisita**: le prove *acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge* non possono essere utilizzate (c. 1. *Norma generale di previsione della sanzione*). L'**inutilizzabilità** è rilevabile *anche d'ufficio* in ogni stato e grado del procedimento (c. 2. *Norma generale di riferimento per il regime normativo del vizio di inutilizzabilità*). Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di *tortura* non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto, e al solo fine di provarne la responsabilità penale (c. 2bis, introdotto nel 2017 in occasione del

riconoscimento dei reati di tortura). L'**inutilizzabilità** è quindi la sanzione tipica della prova: la prova assunta in violazione della disciplina di assunzione, ammissione e formazione è *inutilizzabile* (es. la testimonianza non sarà nulla, ma sarà inutilizzabile). Il Codice, poi, individua diverse *categorie* di inutilizzabilità: quando parliamo di **prove inutilizzabili**, parliamo sempre di prove acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge, cioè acquisite senza l'osservanza delle norme che il Codice prevede in termini di ammissione e in termini di acquisizione (il divieto non sta nel fatto che la prova non può essere acquisita, ma nel fatto che la prova è stata acquisita *contra legem*). Diversa è, invece, la **prova invalida**, cioè tutte quelle prove venute in essere in *violazione di divieti probatori*, prove che quindi vengono esplicitamente escluse dal Codice (es. prova che utilizza metodi o tecniche volte ad alterare la libertà di autodeterminazione del soggetto, come il "siero della verità"). L'invalidità è assoluta e indisponibile, e quindi **insanabile**; inoltre, l'atto probatorio affetto dal vizio *non può essere rinnovato*, ma l'inutilizzabilità *non* comporta la **regressione** del procedimento. Ad esempio, la testimonianza raccolta in mancata ottemperanza delle norme sull'ammissione o acquisizione, tale testimonianza potrebbe essere sanata, banalmente richiamando il testimone e utilizzando queste volte correttamente le norme del Codice. Invece, la confessione estorta con la tortura *non è rinnovabile*, perché acquisita in violazione dei divieti probatori risultanti *ex lege*.

Quanto alla **valutazione**, l'art. 192 c.p.p. espone i criteri che dà al giudice per *poter valutare* la prova; l'art. 192, infatti, ha come rubrica *Valutazione della prova*. Tuttavia, il principio generale non si rinviene nell'art. 192 c.p.p., ma è quello del **libero convincimento del giudice**: il giudice è *libero* di poter valutare la prova come meglio ritiene. Il convincimento del giudice è certo *libero*, ma implicitamente limitato da una serie di fattori: libero, ma fino ad un certo punto. Il limite maggiore, infatti, di questo libero convincimento è il fatto che è sempre tenuto a *motivare* ogni suo provvedimento; con la motivazione, il giudice ricostruisce il percorso logico cognitivo seguito per apprezzare le prove disponibili in un certo modo, e trarne certe conclusioni. L'**obbligo di motivazione**, sappiamo, è previsto anche in Costituzione, e quindi il giudice non può che agire considerando tale principio. L'obbligo di motivazione, poi, è fondamentale anche per l'*esercizio* del **diritto di difesa**: solo con la motivazione della sentenza si comprendono i punti su cui incentrare un'impugnazione. D'altra parte, questo libero convincimento viene limitato dal fatto che esso ha ad oggetto **solamente** il materiale legittimamente ammesso e acquisito, e quindi solo dichiarato *utilizzabile*. Il primo comma dell'art. 192 c.p.p., quindi, detta un **criterio di valutazione**: il giudice valuta la prova dando conto *nella motivazione* dei risultati acquisiti e dei criteri adottati; in altre parole, il giudice deve motivare, e questa motivazione deve dare spiegazioni del perché si è ritenuto di far prevalere alcune prove piuttosto che altre, e che criteri si sono utilizzati per arrivare a quel risultato. L'art. 192 c.p.p., quindi, aggiunge ulteriori limiti a quelli intrinseci:

1. *Limite razionale*, stante nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, e derivante dall'obbligo di motivazione.
2. *Limite normativo*, rinvenibile anche all'art. 526, c. 1bis, c.p.p. e al comma 4 dell'art. 111 Cost.; il giudice, quindi, non può provare la colpevolezza dell'imputato sulla base di dichiarazioni rese da chi *si è sempre sottratto al confronto con l'imputato*. Ciò significa che le dichiarazioni rese da chi si è sottratto all'esame da parte dell'imputato e del suo difensore potranno essere utilizzate, ma non come prove *esclusive e determinanti*.
3. *Limiti di tipo normativo ex art. 192 c.p.p. (due regole di giudizio)*:
 - a. Non possono venire utilizzati **elementi di natura soltanto indiziaria**, a meno che siano *gravi, precisi e concordanti*
 - b. Sussiste una presunzione di inattendibilità delle dichiarazioni del **co-imputato del medesimo reato**, oppure degli *imputati in un procedimento connesso o collegato* (es. chiamante in correità) con necessità di **elemento di riscontro intrinseci ed estrinseci**.

PER DUBBI O SUGGERIMENTI SULLA DISPENSA



FRANCESCO MUCIACCIA

francesco.muciaccia@studbocconi.it

@francesco_mucc

+39 3341313774

PER INFO SULL'AREA DIDATTICA



NICOLA COMBINI

nicola.combini@studbocconi.it

@nicolacombini

+39 3661052675



MARTINA PARMEGGIANI

martina.parmeggiani@studbocconi.it

@martina_parmeggiani05

+39 3445120057



MARK OLANO

mark.olano@studbocconi.it

@mark_olano_

+39 3713723943



TEACHING DIVISION



I NOSTRI PARTNERS

